

Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario

a cura di

**Stefano Borsacchi
e Gian Savino Pene Vidari**

STORIA
DELL'AVVOCATURA
IN ITALIA

il Mulino

Storia dell'avvocatura in Italia
Collana fondata dall'avv. sen. Nicola Buccico

Consiglio Nazionale Forense
Presidente: prof. avv. Guido Alpa

Commissione per la Storia dell'avvocatura (2010-2013)

Coordinatore: avv. Stefano Borsacchi

AVVOCATI
PROTAGONISTI E RINNOVATORI
DEL PRIMO DIRITTO UNITARIO

A CURA DI
STEFANO BORSACCHI E GIAN SAVINO PENE VIDARI

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet:
www.mulino.it

ISBN 978-88-15-25352-1

Copyright © 2014 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito **www.mulino.it/edizioni/fotocopie**

GIGLIOLA DI RENZO VILLATA

IL MATRIMONIO CIVILE

Diritto, politica e religione tra avvocati
«impegnati» prima e dopo l'Unità

Il tema al centro di queste pagine ha non di rado interessato la storiografia giuridica, che ne ha colto tutti i profili controversi e «coinvolgenti».

Preso, in un certo senso, ad esempio di ostacolo da superare per raggiungere l'obiettivo di un'unità giuridica (come, nel campo del penale, fu la pena di morte), rimane comunque un presupposto irrinunciabile per narrare le vicende precedenti e conseguenti alla sua introduzione nell'Italia unita, nonché un iter progettuale successivo, teso all'innesto nel nostro ordinamento del divorzio, mai giunto alla conclusione sperata, almeno da parte dei proponenti, lungo un arco temporale di più di mezzo secolo.

Spinte contrastanti, ora «in difesa della famiglia», ora favorevoli ad un allentamento del vincolo perpetuo, radicato nella tradizione italiana, ne segnano le fortune e, con la stipulazione dei patti lateranensi, le sfortune, fino alla svolta, segnata anche dall'evolversi del costume, degli ultimi decenni del secolo scorso¹.

Qui, nell'impossibilità di dar conto della foltissima letteratura che si accumula su un tema nevralgico per la società civile ottocentesca, ci si soffermerà sul contributo del ceto forense all'animatissima discussione che per decenni, con fasi di maggiore impegno, alternate ad altre più tranquille, si sviluppa tra i giuristi e non solo.

¹ S. Solimano, «*Il letto di Procuste*». *Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, 2003, specie pp. 280-291; C. Valsecchi, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2004, specie pp. 1-131; P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della «società coniugale» in Italia*, Milano, 2011, *passim*, specie pp. 211-213, 224, 230.

Le testimonianze qui raccolte sono tratte soprattutto dalle pagine dei periodici giuridici²: sono gli anni in cui la produzione è assai intensa, grazie all'opera prevalente di gruppi di avvocati pronti ad intervenire sulle variegate problematiche dell'ordinamento unitario in tempo quasi reale e desiderosi di mostrare dalle colonne delle riviste una finestra aperta sul mondo: aggiornati dunque sulle iniziative dell'universo civilizzato in punto di diritto, in una prospettiva comparatistica utile ai raffronti, alla ricerca di soluzioni migliori per i tempi e più confacenti alle esigenze di una moderna società in progresso, lo sono ugualmente in punto di matrimonio civile e non esitano a dare notizia ai loro lettori delle novità nel campo...

La disciplina del matrimonio civile, che segna, a tutti gli effetti, uno snodo assai delicato nella configurazione di un diritto unico per il Regno d'Italia, acquista nel dibattito parlamentare, forense, in seno all'opinione pubblica, una rilevanza di spicco anche per le sue implicazioni di carattere religioso, morale e politico: non si tratta di dare all'istituto un regime dall'impronta solo statale, ma di accogliere per il futuro del paese un'opzione nel segno della libertà e del progresso civile.

Sorta di cartina di tornasole di una politica legislativa che vede *dominus* sulla scena della progettualità il sovrano, fin dall'epoca dell'assolutismo illuminato, tra corsi e ricorsi, si trova nuovamente al centro di uno scontro talora violento già negli anni della Restaurazione, nel clima spesso infuocato del Parlamento subalpino dei primi anni '50 dell'Ottocento.

Mi piace iniziare la «storia» rievocando un discorso «intorno all'ordinamento legislativo del matrimonio», tenuto da un grande avvocato e giurista, deputato, ministro, durante i lavori che lo videro membro della Commissione istituita nel 1849 in Torino per la revisione delle leggi civili

² Cfr. C. Storti Storchi, «Preparare in ogni modo alla pratica». *Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio della Resistenza all'unificazione legislativa*, in *Formare il giurista: esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura e con un'Introduzione di M.G. di Renzo Villata, Milano, 2004, pp. 459-495. Vedi anche *Periodici giuridici italiani (1850-1900)*, Repertorio a cura di C. Mansuino, Milano, 1994, *passim*.

e criminali: Pasquale Stanislao Mancini, architetto eccellente di tante «arcate» della nostra legislazione unitaria, interviene già da subito a favore dell'istituto con una domanda retorica che ben si addice al clima politico ottocentesco, volto a rivendicare la libertà dello Stato e del cittadino a fronte dell'«ingerenza» della Chiesa, lamentando «l'incompatibilità di tal sistema [quello del codice albertino, *N.d.R.*] non dirò già con un reggimento di tolleranza religiosa e di libertà politica, ma coi fondamenti solidi e con le condizioni essenziali di ogni ordine civile». E prosegue:

Sono assai convinto che oggi tra noi lo Stato non abbandona soltanto l'esercizio d'un diritto, ma è responsabile dell'abdicazione di uno de' suoi più sacri e solenni doveri. La formazione, la stabilità ed il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli, la libertà di tutti i matrimonii che si ravvisino incapaci di alterar la morale e la incolumità sociale [...] non sono forse importantissimi oggetti intorno ai quali la legislazione dello Stato ha la missione di conservare la indipendenza del suo imperio e l'autonomia della volontà nazionale?³.

Eligio Vitale ha tratteggiato nei dettagli, nel solco di una stagione di studi attenta ad una simile svolta nell'approccio al regime matrimoniale, il vivace dissenso del Parlamento subalpino che non riuscì, nonostante l'impegno di molti e l'«apertura» offerta dall'art. 7 della legge 9 aprile, nota come legge Siccardi («Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto»), ad approvare una legge sul matrimonio civile.

Il disegno di legge del guardasigilli Carlo Boncompagni di Mombello, articolato e «moderato» nei toni fin dall'art. 1, che lasciava «intatti i doveri che la religione impone, e protegge a un tempo l'osservanza dei medesimi e la libertà delle

³ P.S. Mancini, *Discorso intorno all'ordinamento legislativo del matrimonio, tenuto in seno alla R. Commissione istituita in Torino nel 1848 per la revisione delle leggi civili e criminali*, in C.F. Gabba, *Studi di legislazione civile comparata*, Appendice al capitolo VIII, pp. 1-24, specie p. 2.

coscienze», approvato dalla Camera a metà '52, è respinto alla fine dell'anno dal Senato piemontese, influenzato – non c'è da stupirsi – dal movimento d'opinione pubblica e dalla gerarchia ecclesiastica assai poco propensa al riguardo⁴: basti ricordare la posizione di radicale contrasto assunta da Pio IX in una nota lettera del 19 settembre 1852 («una legge civile che, supponendo divisibile pei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e praticamente parifica il concubinato al sacramento del matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro») e i commenti a sostegno di Guglielmo Audisio sulla «barbara legge del matrimonio civile», comparsi sulle colonne del periodico torinese «L'armonia»⁵.

C'erano stati, nel corso dell'infuocato dibattito e anche dopo il «fallimento» dell'iter legislativo, diversi interventi di giuristi e avvocati. Pier Carlo Boggio, ad esempio, «costituzionalista» della Facoltà torinese, pure avvocato per qualche tempo e noto pubblicista, che non condivideva la posizione «moderata» espressa dal guardasigilli Boncompagni in sede di discussione del progetto tra il 28 e il 30 giugno 1852, lodava quanto detto (soprattutto il 28 giugno) perché aveva dimostrato che «lo Stato ha il diritto e il dovere di regolare la Materia del matrimonio»; più tardi scriverà che:

⁴ E. Vitale, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte: 1850-1852*, Prefazione di A.C. Jemolo, Roma, 1951, ma vedi anche C. Magni, *I Subalpini e il Concordato. Studio storico giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, Padova, 1967², pp. 244-250; e anche Id., *Variazioni sui Subalpini*, Padova, 1962, specie pp. 44-50; Id., *I caratteri delle riforme siccardiane*, estratto da «Il Risorgimento», 15.1, 1963. Sul giurista-politico, variamente impegnato nel Regno sabauda quale magistrato, senatore del Piemonte, ministro, senatore del Regno, oltre che come cattedratico, cfr. E. Genta, *Boncompagni di Mombello, Carlo*, in *DBGI*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletta, Bologna, 2013, vol. I, pp. 287-288.

⁵ Cfr. il testo della lettera in G. Audisio, *Questioni politiche. Il matrimonio e la ragion di Stato. Teorica del matrimonio e origini del matrimonio civile in Piemonte*, Napoli, 1954, pp. 88-92, ma anche pp. 85-86 per gli interventi a favore di Audisio (sul personaggio cfr. F. Corvino, *Audisio, Guglielmo*, in *DBI*, vol. IV, 1962, pp. 575-576).

Essendosi proclamato dallo Statuto le massime di uguaglianza fra i cittadini, di autonomia nel governo, di unità nella giurisdizione, e vietato che taluno possa venire distratto dai propri giudici naturali, ne consegue che è fra i più gravi ed urgenti doveri dello Stato quello di promuovere la promulgazione di una legge civile sul matrimonio, se pur vuolsi che i principii che lo Stato proclama siano qualcosa di più che vacue e inefficaci teoriche⁶.

Nel novembre dello stesso anno Luigi Amedeo Melegari, reputato uno «fra i maggiori teorici del separatismo subalpino», di fronte alle polemiche contrarie alla politica laicista del governo, preparava, a sostegno della proposta governativa, uno studio sul matrimonio civile, che fu esaminato tanto da Rattazzi quanto da Cavour⁷.

Lo «scoglio» da superare ritorna con uno slancio prepotente nel corso dei lavori preparatori delle prime Commissioni per la revisione dei codici piemontesi tra il 1859 e il 1860: il primo progetto Cassinis, all'art. 104, contempla il matrimonio civile secondo una linea che ha punti di contatto con l'art. 1 del disegno Boncompagni:

La legge considera il matrimonio unicamente nei rapporti civili e, rispettando i doveri che impone la religione, determina

⁶ P.C. Boggio, in «Il Risorgimento», 29 giugno 1852 (nella rubrica *Camera dei Deputati*); indi Id., *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: sposizione storico-critica dei rapporti tra la S. Sede e la corte di Sardegna*, vol. II, Torino, 1854, p. 66. Su tale personaggio cfr. N. Nada, *Boggio, Pier Carlo*, in *DBI*, vol. XI, 1969, pp. 179-181; P. Casana, *Boggio, Pier Carlo*, in *DBGI*, vol. I, p. 272. Per i suoi contributi al dibattito cfr. C. Magni, *I Subalpini e il Concordato*, cit., ad indicem.

⁷ Cfr. G.S. Pene Vidari, *Melegari, Luigi Amedeo*, in *DBI*, vol. LXXIII, 2009, pp. 281-286, specie p. 285; di recente Id., *Melegari, Luigi Amedeo*, in *DBGI*, vol. II, p. 1321; Id., *Ideali e realismo, insegnamento e pratica giuridica: Luigi Amedeo Melegari*, in *Lavorando al cantiere del «DBGI (XII-XX sec.)»*, a cura di M.G. di Renzo Villata, Milano, 2013, pp. 275-323 (p. 302 per la valutazione virgolettata nel testo, condivisa – come fa rilevare l'autore – da A.C. Jemolo, in *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia nel quarantennio 1848-1888*, Torino, 1911, pp. 50-53 (rist. Bologna, 1974) e in *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1948, pp. 148-149, 217-218: v. anche rist. aggiornata della nuova ed. riveduta e ampliata, Torino, 1990.

nell'interesse della società le condizioni di capacità e di forma per la sua validità ed efficacia nei rapporti medesimi⁸.

Nella *Relazione* che l'accompagna i principi che ne sono alla base sono individuati con chiarezza, sebbene poi si stemperino nell'implicita conferma della rilevanza, indiscutibile per quell'epoca, dell'elemento religioso:

Le associazioni civili sorgono dalla famiglia; la famiglia dal matrimonio; dunque, come le associazioni civili, così la famiglia, e così pure il matrimonio, da cui questa riconosce coll'esistenza anche le condizioni della sua legittimità, sono il primo indeclinabile oggetto della legge civile. La Commissione nel suo progetto rivendica sul matrimonio la civile giurisdizione, e per tal guisa raccoglie in uno gli anzidetti elementi, assicurando allo Stato que' diritti a cui esso non potrebbe rinunciare senza disconoscere l'origine sua propria, senza abdicare a se stesso...

A tale premessa essenziale segue la constatazione di un innegabile contrasto presente nella società civile sul modo di raggiungere l'obiettivo: c'è chi si spinge a «richiedere» alla legge, prima o dopo la conclusione del contratto, di imporre il rito religioso, giungendo perfino a suggerire sanzioni quali la multa e il carcere in caso di trasgressione; pernicioso «sistema», ad avviso di Cassinis, lesivo della libertà di coscienza e capace di arrecare «violenza e grave ingiuria e danno alla religione medesima»; altri – ricorda il guardasigilli – vorrebbero l'adempimento del rito (religioso) quale condizione di validità del contratto civile. Concetto peggiore del primo:

la nullità del contratto è pur sempre la pena imposta al rifiuto di accostarsi ad un sacramento e (che è peggio) la pena questa volta si fa ricadere non sul colpevole, ma principalmente sulla prole innocente, dichiarata illegittima per difetto del sacramento, che i genitori ricusarono di ricevere.

⁸ Cfr. art. 194, *Progetto ufficiale del codice civile italiano comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis in conformità di Relazione per esso presentata alla Camera de' Deputati e al Senato nelle tornate del 19 e del 21 giugno 1860* (edizione napoletana), Napoli, 1861, p. 15.

Il terzo orientamento infine «consiglia allo Stato di delegare alla Chiesa stessa *l'intero regolamento della materia*»: è giudicato dal ministro il peggiore, volto a depauperare lo Stato dei suoi diritti, ad umiliarlo abbandonando «la protezione dei più preziosi interessi della vita civile ad una legislazione di cui non può correggere gli errori e frenare gli abusi». Tale è la posizione della Chiesa, che stringe in un tutto inscindibile il contratto e il sacramento, che l'unico rimedio da parte dello Stato per non rinunciare ai suoi diritti è la rivendicazione della pienezza della giurisdizione, lasciando alla coscienza religiosa «ciò che è di suo esclusivo dominio». Questa è la via additata per conseguire «in Italia un grande progresso civile, politico e filosofico» ed insieme per «avvalorare la reverenza del rito religioso pei persuasi e pei credenti»⁹. L'atteggiamento rigoroso nella difesa della competenza statale non esclude che si renda «il debito onore alla santità del matrimonio, al sacro vincolo che congiunge in una vita comune e con sì intima unione il marito e la moglie»¹⁰.

Al progetto di legge segue un dibattito assai vivace nella Commissione parlamentare, che rifluisce sulle colonne dei periodici via via sempre più attivi sulla scena della pubblicistica giuridica italiana di quegli anni.

Suscita quasi scalpore una proposta firmata da un autorevole avvocato toscano, Ferdinando Andreucci¹¹, già impegnato all'epoca in politica ed investito di ruoli istituzionali di spicco nella Toscana della metà Ottocento. Articolata

⁹ *Ibidem*, pp. IX-XI, *Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia al Parlamento*.

¹⁰ *Ibidem*, p. XIV. Sul progetto cfr. S. Solimano, «*Il letto di Procuste*», cit. e, in particolare, sulla disciplina prevista per il matrimonio civile, pp. 280-289.

¹¹ Su Ferdinando Andreucci cfr. ora E. Fiocchi, *Andreucci, Ferdinando*, in *DBGI*, vol. I, p. 25 (ivi bibliografia aggiornata); già N. Carranza, *Andreucci, Ferdinando*, in *DBI*, vol. III, 1961, pp. 158-159; ancora G. Rosadi, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, 1909. Sul controprogetto presentato cfr. F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, 2000, pp. 127, 162-165; S. Solimano, «*Il letto di Procuste*», cit., p. 180.

in quattro punti, giova qui riportarli perché sono poi al centro di una difesa veemente da parte non solo di un altro deputato toscano, Giambattista Giorgini, ma di altri, come Giovanni Carcano¹², che sentono la necessità di intervenire per controbattere alle «ingiuste» accuse:

I. Il matrimonio, per regola generale, si contrae e si celebra colle condizioni, colla forma e con gli effetti che prescrive la religione professata dai coniugi. II. Coloro peraltro, che per qualunque causa non possono e non vogliono contrarlo e celebrarlo così, debbono aver modo stabilito e regolato per legge di contrarlo e celebrarlo in forma meramente civile con pienezza d'effetti giuridici. III. Tanto per l'uno che per l'altro caso può e deve il legislatore stabilire e ordinare quelle prescrizioni, solennità e cautele che siano necessarie per l'ordine pubblico, ma deve, rispetto al matrimonio religioso, contentarsi d'avvalorarle con la più efficace severità di sanzioni penali, anco a carico dei ministri di culto, senza però mai né ammettere per civilmente valido il matrimonio che fu religiosamente nullo, né viceversa annullare quello che religiosamente sia valido. IV. Tutte quante le cause non solo di sponsali, ma anco di matrimonio *quoad vinculum*, debbono essere di competenza e cognizione dei tribunali ordinari e della giudiziaria autorità civile, esclusa e abolita assolutamente ogni e qualunque giurisdizione contenziosa delle curie ecclesiastiche¹³.

La «Gazzetta dei Tribunali» di Milano accompagna con passione civile il dipanarsi del confronto che la vede, per lo più, schierata a favore della nuova istituzione: eppure dà ugualmente spazio al discorso di Giorgini, a difesa della proposta Andreucci, e ad altri spunti degni di nota; simile atteggiamento tiene il «Monitore dei Tribunali» (il primo

¹² Su questo avvocato, prolifico pubblicista, cfr. da ultimo G. di Renzo Villata, *Giovanni Carcano ovvero... una penna al servizio della patria*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, 2011, pp. 294-314.

¹³ Cfr. G. Carcano, *Sul matrimonio civile*, in «Monitore dei Tribunali», I, 1860, n. 101-102, 27 ottobre, specie p. 803 (del «Monitore dei Tribunali» si indicano qui i numeri all'interno dell'anno e le date di uscita per far rilevare la straordinaria misura dell'interessamento del periodico milanese): il testo è ripreso dal *Discorso* di Giorgini, che Carcano pubblica sul «Monitore dei Tribunali», accompagnato da una sua *Introduzione* sulla quale vedi *infra*.

numero risale al 4 gennaio 1860)¹⁴, che seguirà, con vigile e quasi «ossessionante» slancio, le vicende del progetto, della sua controversa realizzazione ed applicazione: entrambi pubblicano il *Discorso* di Giorgini, ad attestato del rilievo che esso assume in quel momento storico.

Giorgini, docente, deputato e rappresentante della posizione dei *deputati toscani*, commenta, come appena accennato, il progetto condividendo la «giudiziosa» proposta toscana, che lasciava i coniugi liberi di scegliere di celebrare il matrimonio nelle «forme della religione professata dai coniugi», o anche di optare per il matrimonio civile: esprime perciò in termini suggestivi il suo dissenso intorno al matrimonio civile, introdotto da una legge lascito di una «rivoluzione e di un impero portati con la forza» (il chiaro riferimento era alla dominazione napoleonica), estranea alle «condizioni reali della società per la quale è fatta» («l'idea di secolarizzare il matrimonio, di costituire la famiglia fuori dalla religione, appartiene alla Rivoluzione francese. Le leggi che introdussero in Francia il matrimonio civile, quando tutte le credenze erano ugualmente proscritte, furono leggi di circostanza. Rimaste in vigore dopo la restaurazione del culto cattolico, non si può dire che ottenessero mai la sanzione dei costumi e dell'opinione»), e difende insieme l'orientamento espresso dai deputati toscani, non germinato da «ossequio a vecchi pregiudizii», secondo la voce sparsa da alcuni giornali, ma espressione del principio di libertà individuale e di coscienza, anziché omaggio alle «pretensioni della Chiesa cattolica in questa». Il discorso porta a concludere, dal suo punto di vista, che il vincolo matrimoniale, quanto meno per i cattolici, ha nel rito religioso la «causa efficiente», e a vedere nella pratica del matrimonio civile, quale attestata dall'esperienza francese e belga, uno strumento incapace di realizzare, se questo è l'intento della legge, l'obiettivo di «sostituire delle unioni più o meno stabili e costumate ai fortuiti congiungimenti dei sessi, la famiglia insomma alla promiscuità delle sciolte

¹⁴ Per le vicende del periodico e i contributori cfr. *Periodici giuridici italiani*, cit., pp. 191-194.

abitudini» per intravedere, quasi profeticamente, un futuro in cui «dal matrimonio religioso siamo arrivati al civile: così dal matrimonio civile arriveremo, se Dio lo permette, al naturale, e dopo lungo circuito ci troveremo tornati alla *bella età dell'oro*». Né si esime dall'affrontare una questione che terrà banco nei decenni successivi all'introduzione del matrimonio civile, quale quella, ammessa la distinzione tra i due matrimoni, della precedenza del rito religioso rispetto al civile, o del civile al religioso, con le inevitabili conseguenze nel caso della mancata celebrazione di uno dei due «riti»¹⁵.

Da parte sua Giovanni Carcano, avvocato e pubblicista impegnato, redattore abituale del «Monitore dei Tribunali», interviene, ansioso di «giustificare» la posizione di Giorgini in rapporto all'orientamento generalmente assunto dalla testata di cui si occupa attivamente. Ricordando come il deputato toscano non potesse essere sospettato di simpatie clericali, autore com'era stato del *Dominio temporale dei Papi*, ne sottolinea gli aspetti di mediazione, non di rottura rispetto all'opinione prevalente nella Commissione, per offrire a tutti di scegliere il regime più consentaneo alle loro convinzioni, esortando solo lo Stato ad *un uso prudente e discreto del suo diritto*:

Gli onorevoli Deputati, i quali, come ci riferisce l'autore, sembrarono ad alcuni ripudiare il matrimonio civile, non solo non osteggiano questa forma, ma, se essi dividono pienamente i sentimenti del discorso, dovremmo dire che non mostrano pure di averlo in antipatia. La novità della proposta toscana è tutta in questo, che essa, ammettendo questa forma a beneplacito di tutti coloro che fossero per accontentarsene, domanda poi licenza anche per quelli che volessero maritarsi col matrimonio religioso.

¹⁵ Cfr. G.B. Giorgini, in «Gazzetta dei Tribunali» di Milano, nn. 51-52 e 53-54, 1860; Id., *Discorso*, in «Monitore dei Tribunali», 1, 1860, 27 ottobre, pp. 801-810, specie pp. 803-804. Il discorso si può leggere in edizione separata *Sul matrimonio civile. Discorso pronunciato nella tornata della Commissione parlamentaria per la revisione del codice civile Albertino del 15 settembre 1860 dal deputato G.B. Giorgini*, Milano, 1860, pp. 4, 24-25, 32. Come rileva C. Valsecchi, *In difesa della famiglia*, cit., p. 15, Giorgini scriverà nel 1865 *Sopra un opuscolo del vescovo d'Orléans*, replica alle posizioni dell'abate Felix Antoine Philibert Dupanloup, che aveva speso molte pagine a favore della sovranità temporale dei papi.

La considera «la più radicale espressione del sentimento di libertà, e tale da allarmare piuttosto gli uomini dell'uniformità e del regolamento, che i liberali»; ne trae conseguenze sul piano della «complessa idea di un Codice» allora in elaborazione,

secondo, cioè, più ci preoccupi la parte regolamento, o la parte scientifica e la morale [...] L'autore del discorso pende specialmente per questa. Egli ci sembra della scuola di coloro che ritengono che un codice, anziché un regolamento, sia una ragione morale regolamentata, di quelli i quali, come un altro illustre nostro [*si riferisce al Borsari*] professano che alle Società meglio che le perfette teorie profitino i fatti onesti; e questa è la ragione per cui, sebbene meno pronti i nostri giudizi, corsero tosto verso di lui le nostre simpatie¹⁶.

I collegamenti tra la spinosa questione del matrimonio civile e il modo di guardare al futuro codice unitario pongono bene in luce quanto l'argomento potesse essere «divisivo». Carcano aveva già peraltro espresso in altre precedenti occasioni¹⁷ il suo favore per una legge attenta al profilo morale: qui non faceva che mostrare la coerenza della sua progettualità.

Come rileva poco dopo Carlo Francesco Gabba con una certa ironia, Carcano «ammette soltanto che la *forma* del matrimonio debba essere religiosa, per rispetto della libertà di coscienza, e dichiara che per lui «il quesito è una *questione di forma*, del modo cioè di contrarre il matrimonio». Il matrimonio civile è per lui facoltativo nel senso che «lo contragga chi non vuol contrarlo civilmente»¹⁸. I pericoli di

¹⁶ G. Carcano, *Sul matrimonio civile*, cit., p. 802.

¹⁷ Carcano manifesta già dal 1850 le sue radicate convinzioni sulla necessità di un nesso forte tra diritto e etica in un'articolata recensione al *Diritto privato naturale* di Zeiller: *Sul diritto privato naturale di Zeiller. Frammento di un lavoro sul diritto naturale privato*, in «Giornale per le scienze politico-legali», t. I, fasc. 4, 19 agosto 1850, pp. 237-256; Id., continuazione, in «Giornale per le scienze politico-legali», t. I, fasc. 7, 7 ottobre 1850, pp. 445-474 (specie pp. 468, 470), fasc. 12, 28 dicembre 1850, pp. 823-845. Cfr. comunque G. di Renzo Villata, *Giovanni Carcano*, cit., pp. 294-314.

¹⁸ In «Monitore dei Tribunali», 2, 1861, n. 3-4, 12 gennaio, pp. 19-24,

un doppio binario sono chiaramente intravisti nella possibilità che una moglie abbia due mariti e un marito due mogli, in una cornice legalitaria piena di contraddizioni.

Ugualmente la «Gazzetta dei Tribunali» di Genova, con un articolo a firma dell'avv. Achille Namias, coglie l'occasione, in un generale giudizio moderatamente positivo sul progetto Cassinis, per criticare alcune «massime» che «se ne intrusero le quali pugnano essenzialmente non che coi principii di civiltà, colle norme più elementari di diritto costituzionale, e specialmente col principio di uguaglianza sancito nello Statuto del regno». È il caos – ad avviso dell'avvocato – dell'art. 180, «che richiede come elemento di capacità al matrimonio sotto pena di nullità che una persona professante un culto cristiano si vincoli unicamente con altra persona che professi un culto dell'uguale religione». La valutazione che ne consegue è di inopportunità, non giustificata dall'intento di

abbracciare un sistema di transazione fra varii che si presentano, col risultato di violarli tutti nella loro essenza, e però disconten-tare tutti. Vi vediamo quella perpetua incertezza ed esitanza che conduce a provvedere con mezzi obliqui ed indiretti a quelle riforme che richiedono invece mezzi diretti e decisivi.

L'elenco delle violazioni del principio di uguaglianza è nutrito: contrasto con l'art. 24 dello Statuto, in danno tanto dei cittadini appartenenti ad un culto cristiano, limitati nel diritto di scelta dell'altro coniuge, quanto dei non appartenenti ad un culto cristiano; infine perché si limita la protezione offerta dalla legge ai cittadini di religione cristiana disconoscendola negli altri...¹⁹.

Carlo Francesco Gabba, tra l'altro avvocato a Milano, docente di più discipline, compreso il diritto commerciale,

specie p. 23; già S. Solimano, «*Il letto di Procuste*», cit., specie pp. 43-50; cfr. poi C.F. Gabba, *Studii di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione italiana*, Milano, 1862, specie pp. 278-279.

¹⁹ A. Namias, *Legislazione. Del matrimonio civile. Osservazioni sull'art. 108 del Progetto del nuovo Codice civile del Regno*, in «Gazzetta dei Tribunali» di Genova, I s., 12, 1860, 29 agosto, pp. 547-548; 1860, 1° settembre: continuazione e fine, pp. 556-557.

la filosofia del diritto e l'introduzione alle scienze giuridiche, si pone tra i più appassionati sostenitori dell'impostazione laica e liberale: interessato alla materia matrimoniale, si occupa con impegno della tematica. Già nel 1858 compone le *Annotazioni alle nuove leggi sul matrimonio dei cattolici vigenti nell'Impero austriaco*, entrate in vigore dal 1° gennaio 1857 nell'Impero austriaco, in appendice alle reputate *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco* opera di Gioachino Basevi, giunte ormai alla settima edizione, che esce nel 1859. L'invito dell'illustre professore trova il giovane dottore, come egli stesso confessa, «poco esercitato nel metodo e nella dialettica dell'interpretazione di leggi positive»; tuttavia adempie al suo incarico con straordinaria diligenza dimostrando una capacità ermeneutica di spessore, oltre che di giudizio critico laddove, a fronte di una legislazione laica «piegata» alle esigenze del diritto matrimoniale canonico, legge positiva dal 1857 nel Lombardo-Veneto, sposa le ragioni di una tolleranza da lui condivisa nel ritenere che le *cauzioni* o *reversali*, imposte da dispensa pontificia in un matrimonio misto perché la prole «nascitura» dal matrimonio sia educata nella religione cattolica, non possono produrre un'obbligazione civile, ma solo una naturale²⁰.

Posizioni decisamente più nette a favore del matrimonio civile maturano nell'anno seguente: gli esiti sono pubblicati a «puntate» sulla «Gazzetta dei Tribunali» dal dicembre 1859 ai primi mesi del 1860 con un titolo *Del diritto matrimoniale e della riforma del medesimo nel nostro Regno*, che indica già lo scopo degli studi: giungere attraverso l'approccio comparatistico, caratteristico dei futuri suoi *Studi di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione civile italiana*²¹, a individuare un regime adatto al futuro Regno.

²⁰ C.F. Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi sul matrimonio dei cattolici vigenti nell'Impero austriaco raccolte dai migliori autori*, in appendice a G. Basevi, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco*, Milano, 1859, pp. 1-163, specie pp. 67-69.

²¹ Cfr. su questo giurista avvocato P. Beneduce, *Gabba, Carlo Francesco*, in *DBI*, vol. L, 1998, pp. 819-822; R. Caterina, *Gabba, Carlo Francesco*, cit., pp. 920-922. Cfr. «Gazzetta dei Tribunali», s. II, a. I, 1859, n. 60, 22 dicembre, p. 473.

L'esordio pone subito a confronto le tre legislazioni preminenti, sperimentate dagli italiani, la francese, la sarda e l'austriaca. La prima, guidata da «principi unicamente suggeriti dalla filosofia del diritto», e dalle convenienze civili, «rea» di aver ceduto alle proteste della Chiesa Romana solo nell'abrogazione del divorzio (abolito in Francia dal 1816), la «più razionale» e liberale; la sarda, che «è e rimane, in tutto, ed esclusivamente canonica», l'austriaca (si riferisce al regime introdotto con la nuova legge in vigore nella Lombardia dal 1° gennaio 1857), che «si adopera di aggiungere in qualche modo alle leggi canoniche una parte eziandio del senno delle leggi giuseppine»: segue un elogio del modello giuseppino delle patenti del 1783/1784,

si pregiato nella scienza e nell'esperienza, e in punti essenziali identico al francese, [...] andato perduto per la Lombardia soltanto pochi anni prima della faustissima epoca attuale, in cui, se quel diritto si fosse ancor trovato in vigore fra noi, avrebbe reso certamente più facile lo stabilimento di un buon diritto matrimoniale in tutta l'estensione del nostro Regno.

Ciò posto, l'autore vuole subito sgombrare il campo da una delicata questione di diritto transitorio, posta dal r.d. 8 giugno 1859, che confermava le leggi promulgate in Lombardia dal cessato governo ed esclude perciò l'invalidità, in quei «giorni», del concordato stipulato tra la Santa Sede e l'Austria il 5 novembre 1855, destinato, a suo avviso, ad avere perdurante efficacia in virtù del principio della continuità dello Stato, al di là del cambio dei governanti: se verso il concordato e il conseguente resuscitato diritto matrimoniale canonico il giudizio formulato è negativo, non altrettanto Gabba può dire per la legge 8 ottobre 1856. La questione, degna di essere affrontata «con una piena libertà di coscienza che i tempi ci sembrano consentire», si scinde nella trattazione dell'autore in quattro punti, le due leggi francese e austriaca da un lato e dall'altro l'applicazione che ne è fatta, nel primo caso, dai tribunali civili, nel secondo dai tribunali ecclesiastici: quale è la «preferibile»? La prima, a parere di Gabba, perché il giudice ideale che si occupa

di cause matrimoniali deve esercitare «un ministero di prudenza e insieme di umanità, di amorevole interessamento, e di consentita fiducia» e queste attitudini non gli sembrano presenti nel clero cattolico,

ministro di un potere, cioè dell'ecclesiastico, e per le sue istituzioni, in ispecie per quella del celibato, piuttosto appartato dal rimanente della società, che amalgamato con esse, si contrappone a tutte le classi dei cittadini, più che non si insinui in ciascuna di loro, tende al dominio più che alla conquista degli animi, ed ispira nei fedeli piuttosto rispetto e riverenza, che amore e confidenza.

I larghi accenni al passato, al nocciolo della dottrina cristiana, che vede favorevole alla verginità come stato di perfezione in contrapposto al matrimonio, gli offrono appigli per argomentare sulla scarsa rispondenza ai fini della società civile del matrimonio religioso, tacciato di difetti specifici nella disciplina (un esempio da lui offerto è l'assenza del requisito del consenso paterno e un'età minima richiesta, per lui non sufficiente per dedurne una maturità dell'individuo contraente), in contrapposto al matrimonio-contratto, disciplinato dalla legge civile, oggetto della competenza giurisdizionale dei Tribunali statali, e per esaltare le conquiste rivoluzionarie di marca francese, pur augurandosi che, in un momento storico più propizio, si realizzassero condizioni per un'integrazione migliore tra i due regimi.

Gabba ritornerà negli anni seguenti sull'argomento, sempre fedele alle sue convinzioni.

Ancora nel 1864 rintuzzerà le argomentazioni di Carcano, di altri che vedevano il matrimonio civile solo una conseguenza della separazione tra Stato e Chiesa e una conferma dell'astratto diritto dello Stato di regolare «esclusivamente» le nozze: da quest'ultima posizione prenderà le distanze, come da quella fondata sulla natura contrattuale del vincolo, per farne una questione di principi, di principi di diritto matrimoniale «che la ragion civile imponga, e il diritto canonico disconosca, e che sia impossibile far rispettare da tutti e sempre, se all'opera del sacerdote non venga sostituita quella di un pubblico funzionario». Rilevata la discrepanza dell'*una*

e dell'altra legge in materia di impedimenti, troppo rigorosi in alcuni casi nel diritto canonico e troppo, per così dire, lassisti in altri (come l'età minima richiesta e il dissenso del padre dei minorenni o di chi ne fa le veci, non rilevante per la Chiesa), conclude che «vige il bisogno di una completa legge civile intorno al matrimonio»²².

Altri avvocati, dell'ambiente modenese, si schierano contro il matrimonio civile. Così l'anonimo «distinto avvocato modenese, che sebbene abbia tenuto l'anonimo, io credo poter designare colle iniziali C.S.» (è Bosellini a proporle una «parziale» identificazione), che polemizzava sul progetto di codice civile in alcuni articoli apparsi come appendici della «Gazzetta Ufficiale di Modena» negli ultimi mesi del 1860; così Guglielmo Raisini, professore nella Facoltà giuridica modenese, che si serviva dell'«Unitario», giornale politico locale, per lanciare i suoi attacchi a quanto si andava progettando.

Con un argomentare serrato esprime così il suo dissenso rispetto a siffatta posizione il più noto modenese Ludovico Bosellini, avvocato-professore collega del Raisini, al momento deputato, che aveva partecipato alla Commissione insediata nell'inverno precedente a Bologna e aveva già manifestato a grandi linee la sua opinione nel trovar opportuno «che senza pregiudicare o preoccupare per nulla l'avvenire a' membri della Commissione, ove deputati fossero, niun antecedente avesse tolto di poter liberamente votare in sì importante soggetto» (il presagio di una futura elezione aveva trovato per Bosellini conferma): scrive anch'egli, dalle colonne del «Monitore dei Tribunali», *Intorno al progetto di codice civile*, e non può astenersi dal dedicare una peculiare attenzione al matrimonio civile, del quale stigmatizza alcuni aspetti poco «liberali»:

²² Cfr. soprattutto C.F. Gabba, *Intorno al matrimonio civile*, in «Monitore dei Tribunali», 5, 1864, 11 giugno, pp. 553-561; Id., *I due matrimoni, civile e religioso nell'odierno diritto italiano. Lettera di C.F. Gabba all'Avv. Antonio Mosca. Con prefazione intorno all'odierna politica ecclesiastica del governo italiano*, Pisa, 1876.

Il progetto di Codice distrugge la famiglia, e non se ne risovviene se non per ammonticchiarne i rottami affine d'impedire la creazione della famiglia, cioè il matrimonio. *Cui bono* tutti codesti legami? In nome di qual principio vengono essi imposti? Non della religione, perché si tratta anzi di togliere la sua influenza sul matrimonio: non della libertà, a cui si impongono nuove e più pesanti catene: non della famiglia, che consolidandosi nella patria potestà (e dico patria dal padre, poiché è nel *paterfamilias* che la famiglia si forma) è nel sistema del Codice così leggiera e fugace che può dirsi appena un gius di godere le sostanze del figlio, se ne ha, per alcuni anni. Siamo coerenti: se si vuole la forte costituzione della famiglia, non si ricorra al sistema del progetto, ma al principio romano quale è ancora in qualche paese d'Italia; ma se si vuole la libertà e scioltezza dell'individuo, non vengasi a legarlo nell'atto più morale del mondo, mentre si lascia in propria balia in tutto il resto²³.

Un coro a più voci, talvolta stridule, talora desiderose di «mediare» per arrivare a una soluzione condivisa, si va delineando, come è agevole rilevare – lo abbiamo visto – dal «salvataggio» ad opera di Carcano del matrimonio religioso, nella previsione di due canali di celebrazione, con il secondo, il civile, «come una figura suppletiva e residuale», secondo l'interpretazione di Chiara Valsecchi²⁴.

Oreste Regnòli, avvocato e professore di diritto civile, deputato, interviene nel dibattito con uno studio prima pubblicato nella «Gazzetta dei Tribunali» di Milano, poi riveduto e aumentato quando compare in edizione autonoma.

²³ Su questo illustre giurista cfr. ora M. Cavina, *Bosellini, Ludovico*, in *DBGI*, vol. I, pp. 315-316; già Id., *Il Ducato virtuoso (dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austroestense). Con l'edizione di un clandestino corso gius-pubblicistico modenese*, in *Diritto e filosofia nel XIX secolo*, Milano, 2002, pp. 3-183; per il suo intervento in tema cfr. L. Bosellini, *Intorno al progetto di codice civile. Lettera terza*, in «*Monitore dei Tribunali*», 1, 1860, n. 93, 6 ottobre, pp. 738-739 (la *Lettera terza* (pp. 737-740) era stata preceduta da una prima «puntata», *Intorno al progetto di codice civile* nel medesimo periodico e nel medesimo anno, n. 69-70, pp. 549-551); dalla successiva *Lettera seconda* (nel medesimo periodico e nel medesimo anno, n. 92, pp. 729-732) e dalla ulteriore *Lettera quarta* (nel medesimo periodico e nel medesimo anno, n. 125, specie pp. 993-995) dedicata specificamente al matrimonio.

²⁴ C. Valsecchi, *In difesa della famiglia?*, cit., p. 15.

ma nel 1861: lo spunto gli è offerto, oltre che dall'animato confronto in corso tra le diverse posizioni emergenti, da un articolo pubblicato sulla «Gazzetta di Modena», vigorosamente a favore delle istanze cattoliche. La sua opinione, «sbilanciata» a favore del matrimonio-contratto, concepito quale «elemento primo di esistenza e conservazione di una società», fattore di «progressivo aumento di popolazione e di forza effettiva», ricorda alcune, frequenti posizioni giusnaturalistiche, ad impronta laica, insieme certi discorsi di illuministi impegnati in un clima politico-economico-sociale favorevole ad un incremento demografico, prodromo, preludio alle successive azioni legislative d'*Ancien Régime*. Nell'ampia difesa del progetto Cassinis l'argomentazione di taglio storico ha un vasto spazio, a dimostrare l'anteriorità del matrimonio come istituzione di diritto naturale e la priorità dello Stato nell'obbligo di occuparsene in quanto fulcro della famiglia e della società²⁵. Ribadirà la sua posizione nella discussione alla Camera dei Deputati nel 1864²⁶.

Non sono gli unici ad occuparsi con veemenza e passione della questione in quegli anni. Un magistrato modenese, Giambattista Niccolosi, vede nel matrimonio un'istituzione di natura, essenziale per la propagazione della specie, nel solco di un orientamento dottrinale che egli ritrova condiviso da Heinecke, Merlin, Duranton, Proudhon, e se

²⁵ Cfr. su questo giurista avvocato-docente-deputato, che vive la sua attività professionale tra la Restaurazione e il periodo postunitario, partecipando ai fermenti dell'epoca (era nato a Forlì il 1816 e muore a Bologna nel 1896), S. Solimano, *Regnoli, Oreste*, in *DBGI*, vol. II, pp. 1667-1668; già Id., «*Il letto di Procuste*», cit., pp. 280-291. Il saggio in «*Gazzetta dei Tribunali*», 75/76, 1860, pp. 594-596 e 79/80, pp. 625-629. Vedi anche G. di Renzo Villata, *Il matrimonio tra sacro e profano: dalla lezione giusnaturalistica al giurisdizionalismo*, in *Convegno su Diritto e religione tra passato e futuro* (Università di Roma «Tor Vergata», 27-29 novembre 2008), Lanuvio (Roma), 2010, pp. 231-297, specie pp. 291 ss.: cfr. ad es., anche per le argomentazioni volte a promuovere una prospettiva di incremento demografico, A. Longo, *Osservazioni su i fedecommissi*, in *Il Caffè. 1764-1766*, a cura di G. Francioni e S. Romagnoli, Torino, 1998 (2^a ed. riveduta), pp. 115-132, specie pp. 120 ss.

²⁶ S. Gianzana, *Codice civile preceduto dalle Relazioni ministeriale e senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbalì della Commissione coordinatrice*, II, *Discussioni*, Torino-Roma-Napoli, 1887, pp. 76-78.

ne potrebbero citare molti altri. Dunque un contrasto che riproduce una polemica, già presente negli ultimi secoli dell'*Ancien Régime*, tra coloro che sostenevano con fermezza l'origine giusnaturalistica del matrimonio e coloro invece che ne affermavano la natura di contratto civile, fondato sul consenso dei coniugi: da una parte l'editto giuseppino del 1783, dall'altra la legislazione rivoluzionaria francese del 1791, dovevano avallare a livello normativo il carattere civile del matrimonio. Ma ciò non bastava, perché, al di là della legge, rimaneva sempre sullo sfondo la questione religiosa e morale, che impegnava coloro che ne erano attratti a guardare all'istituto in termini e con occhi diversi.

Il progetto Cassinis, anche nell'art. 104, passa poi il vaglio dei magistrati del Regno, non di rado divisi negli orientamenti. Sfavorevole, quasi ostile, appare la maggioranza nella Corte di Cassazione toscana che, dall'avvio del parere, dà subito atto della «gravissima discussione» insorta. Si dà qui spazio ad alcuni passi perché attestano, in maniera inequivocabile, l'asperità del conflitto, non solo all'interno del ceto forense. Tra i molti motivi addotti da «quei che sostenevano la preferenza della legge ecclesiastica sulla civile» si legge il contrasto della norma con l'art. 2 dello Statuto albertino, la contraddizione interna dello stesso art. 104, che vuole siano rispettati i doveri che la religione impone, oltre al dettato dell'art. 166 del progetto, ove si prescrive che l'ufficiale dello stato civile, pronunciata l'unione, esorterà gli sposi a far consacrare il matrimonio dal rito della religione che professano, per desumerne – il tono si fa più acceso – che

la religione cattolica, religione dello Stato, viene combattuta da quella stessa legge che la fa dominante; che il rispetto imposto all'osservanza dei doveri religiosi trova impaccio proveniente da quel medesimo fonte che dice riconoscerli e venerarli, e che il consiglio che deve darsi ai contraenti, di far succedere il matrimonio civile a quello ecclesiastico può convertirsi in derisione tosto che si trovano nell'impossibilità di dargli esecuzione.

E più avanti, in risposta alle opposte e molteplici argomentazioni della minoranza, che traevano forza dall'applicazione del matrimonio civile in Francia e in Belgio «senza

opposizione della Chiesa», e in Toscana dal 1808 al 1814 «senza che abbia dato causa allora a inconvenienti, né abbia afflitto la libertà di coscienza»:

A questi riflessi la maggioranza ha opposto che l'Italia tutta dalle Alpi alla Sicilia da più secoli ha obbedito e obbedisce unicamente alla legge religiosa; che il privare questa legge dell'impero universale su uno dei più importanti atti della vita umana, sciogliendo un vincolo obbligatorio, per relegarlo alla pura volontà privata, produrrebbe seri disgusti nelle popolazioni e anche disamore al governo; che non valeva opporre l'esempio della Francia e del passato governo napoleonico fra noi perché la prima non aveva riconosciuta giammai come legge dello Stato il Concilio tridentino, e il secondo era il prodotto della forza e della conquista che non suole produrre alcuno adottabile precedente; e che infine, ponendo in confronto gli inconvenienti che venivano espressi da chi la contraria opinione sosteneva, più gravi, più incomportabili sono quelli che nascono nel porre la legge laica con la ecclesiastica in conflitto.

In Toscana si segnala inoltre la perentoria Corte d'Appello di Lucca: premesso che il matrimonio per i cattolici è «contratto soprannaturale d'istituzione divina» e che

quanto alla Toscana l'immensa maggioranza riproverebbe una così radicale riforma della legislazione matrimoniale. Che se tale pur fosse lo stato della opinione degli altri popoli del regno la legge allora non sarebbe soltanto, come a noi sembra, anticattolica, ma anche impolitica,

propone in maniera recisa che «si richieda la celebrazione del matrimonio secondo il rito della Chiesa come forma essenziale della validità del matrimonio stesso»²⁷.

²⁷ *Osservazioni della Corte suprema della Cassazione di Toscana, in Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, vol. V della raccolta *Osservazioni della Magistratura sul progetto di revisione del Codice civile albertino presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia* (G.B. Cassinis), 2^a ed. riveduta ed ampliata, Roma, 1890, pp. 86-90 (Corte Suprema della Cassazione di Toscana), ma anche pp. 1228-1244 (Corte d'Appello di Lucca); vedi anche *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, vol. II della raccolta *Progetto di revisione del Codice civile albertino presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia*

Tra le *Osservazioni di giureconsulti* al progetto Cassinis, pubblicate nei *Lavori preparatori del codice civile*, possiamo trovare quelle dell'avv. Agostino Agnelli, favorevole alla regolazione esclusiva del matrimonio come contratto da parte della legge civile, come sacramento da parte del potere ecclesiastico, pronto a bollare come «fatale errore» il regime dei secoli passati, tendenzialmente preclusivo di un diritto dell'autorità secolare «d'immischiarsi nei matrimoni»²⁸; o del «consigliere Luigi Borsari» (in quegli anni era magistrato), che aveva svolto a Ferrara la carriera forense ed è noto soprattutto per il grande successo del suo *Commentario al codice civile italiano*: le riflessioni svolte, più articolate ed argomentate, vogliono superare le ragioni dell'opposizione facendo leva sull'autonomia ed indipendenza della legge civile, per la quale «il matrimonio è valido tostoché sono compiute le formalità relative», non rilevando per questa che segua o preceda il matrimonio religioso, tanto che manifesta la sua contrarietà all'art. 163 del progetto sulla possibilità offerta di far precedere il rito religioso al civile a condizione che gli sposi presentino al ministro del culto «un certificato dell'uffiziale dello stato civile che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio», convinto com'era che una simile opportunità avrebbe offerto il destro a fraintendimenti e a conseguenze pericolose²⁹; o dell'avv. Giuseppe Setti, allora giudice, propenso alla conservazione dell'art. 107, contestato da più parti, sul divieto di contrarre matrimonio gravante sui chierici che avessero ricevuto gli ordini maggiori³⁰.

G.B. Cassinis il 19 giugno 1869, e sunto delle osservazioni fattevi dalla Magistratura, Roma, 1888, pp. 97-98.

²⁸ *Osservazioni di Giureconsulti al progetto di revisione del Codice civile albertino*, in *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, vol. V della raccolta, 2^a ed. riveduta ed ampliata, Roma, 1892, pp. 7-8.

²⁹ *Ibidem*, pp. 38-42, 44-45. Sull'illustre giurista cfr. G. Cazzetta, *Borsari, Luigi*, in *DBGI*, vol. I, pp. 308-309.

³⁰ *Ibidem*, p. 42. Il secondo progetto Cassinis (*ibidem*, pp. 325 ss.), non presentato al Parlamento per la scomparsa di Cavour, più «laconico» sulla tematica che qui interessa, si limitava a disciplinare il matrimonio civile (art. 178 ss.) senza far riferimento all'aspetto religioso. Di questo

Il progetto Miglietti, più scarno rispetto al passato, si limita, all'art. 103, a recitare: «La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale di stato civile»; segue, dal 103 al 120, la normativa sulle formalità «civili» relative alla celebrazione del matrimonio: le *Osservazioni* dei magistrati napoletani confermano la permanenza di orientamenti contrastanti³¹.

Succede il progetto dovuto a Giuseppe Pisanelli, allora guardasigilli (è quasi inutile ricordare la militanza attiva di avvocato) che all'art. 81 (dall'art. 69 in avanti si dipana il capo II *Delle formalità relative al matrimonio*) recita: «Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza»: l'illustre giurista-avvocato, nel discorso pronunciato il 15 luglio 1863 per presentare al Senato del Regno il primo libro del «suo» codice, dà atto del conflitto creatosi al riguardo ma afferma con vigore che «il matrimonio è un'alta istituzione sociale, che cade sotto le prescrizioni dello Stato», esclude insieme la possibilità di un contemperamento delle esigenze della Chiesa, tuttavia comunque tentato senza esito – rileva – con quelle dello Stato, come pure manifesta la sua contrarietà ad un regime che imponesse alla Chiesa «di dover far precedere o seguire al matrimonio civile il matrimonio religioso» considerando ciò un'invasione dei diritti della Chiesa ed una violazione della «libertà della potestà religiosa»³².

tenore l'art. 178: «Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell'ufficiale civile nel domicilio dell'uno o dell'altro dei contraenti».

³¹ *Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro della Giustizia V. Miglietti nella tornata 9 gennaio 1862*, in *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, vol. VII, I, 2^a ed. riveduta ed ampliata, Roma, 1892, pp. 33-37. Cfr. anche *ibidem*, II, *Osservazioni della Commissione composta di Magistrati della Corte di Cassazione di Napoli sui libri primo e secondo del progetto*, pp. 449-450.

³² *Del Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino, 1863: all'interno *Progetto di legge per l'approvazione del primo libro del Codice civile del Regno d'Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863*, pp. 16-19; *Relazione sul Progetto del primo libro del Codice civile presentato*

Il progetto sarà poi presentato alla discussione parlamentare dal guardasigilli Vacca: è su questa «versione» che si sviluppa nelle assemblee un robusto dibattito. Nella *Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa presentato da Vacca* nella tornata 24 novembre 1864 Pisanelli si limiterà a rimarcare, nel progetto sul matrimonio, il principio di separazione tra Stato e Chiesa, notando come la normativa proposta «non stabilisce pertanto la necessaria precedenza degli atti civili, non vincola la libertà de' cittadini e de' ministri del culto, non commina pene contro di essi», rintuzzando poi le critiche venute da più parti con varie argomentazioni³³.

Vacca porrà l'accento, nella discussione alla Camera dei Deputati, sul fatto che nel testo era contemplato «il contratto del matrimonio civile nella sua purità, nella sua indipendenza, rendendo omaggio al principio della separazione dei due poteri come alla più preziosa conquista della civiltà moderna», e ne difenderà con equilibrio e fermezza i principi ispiratori³⁴.

Alla Camera, nel febbraio del 1865, si susseguono interventi di vario segno, alcuni fortemente ostili al matrimonio civile, come quello ad opera del barone Vito d'Ondes Reggio, nobile siciliano, magistrato e deputato dalla densa storia biografica, che considera una legge approvata in tal senso una «tirannide dello Stato»:

Ministero e Commissione dicono, che attuano con quella la massima di *libera Chiesa in libero Stato*; oh, come quella massima ormai s'invoca sempre a ludibrio della libertà, ed orpello di tirannide! Se quella massima veramente si mettesse in pratica, ed allora lo Stato adempirebbe l'ufficio suo di custodire, e rispettare la più nobile e santa libertà, quella della coscienza, vale a dire la

in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863, pp. 8-10 (si può consultare il *Discorso* e la *Relazione sul Progetto del primo libro* anche in *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, Palermo-Napoli, 1866, specie pp. 8-9, 21-25 per quanto attiene alla normativa sul matrimonio. Su Giuseppe Pisanelli cfr. da ultimo C. Vano, *Pisanelli, Giuseppe*, in *DBGI*, vol. II, pp. 1601-1603.

³³ S. Gianzana, *Codice civile*, II, *Discussioni*, cit., p. 34.

³⁴ *Ibidem*, p. 55, ma soprattutto pp. 82-85.

religione. Ma no, o Signori, non è così, è tutto il contrario. Colla legge che si propone del matrimonio civile, lo Stato assoggetta a sé la coscienza di tutti i cittadini, opprime la Chiesa Cattolica, le Chiese protestanti, la Comunione israelitica, qualunque altro religioso culto, che per avventura potrebbe introdursi in Italia; quella legge è tirannide dello Stato (*Rumori*).

Prova dunque, senza esito felice, a far approvare un emendamento che lasciasse ad ognuno la libertà di contrarre matrimonio secondo le leggi della propria religione, in modo che i cattolici potessero rimanere assoggettati, in punto di matrimonio, alla sola autorità della Chiesa³⁵.

Altri oratori, come Cesare Cantù, si oppongono alla legge in corso d'approvazione ponendo ai colleghi una serie di interrogativi, quali (lo fa il «deputato» Cantù), il diritto dello Stato di fare quel determinato tipo legge, se questa sia in accordo con la libertà civile e la libertà di coscienza, nonché con la storia passata, le istituzioni patrie e l'esperienza, oltre che con lo Statuto albertino, infine chiedendosi quale strumento proporre per sostituirlo, proponendo insieme una formula di mediazione di questo tenore: «Sono riconosciuti validi i matrimoni celebrati secondo la religione dei contraenti. Per ottenere gli effetti civili devono essere registrati immediatamente presso l'uffiziale dello stato civile»³⁶.

Al Senato una simile impostazione è ripresa nella discussione del marzo 1865 con veemenza da Cristoforo Mameli, avvocato sardo di grido³⁷, da Siotto Pintor, pronto a votare

³⁵ V. d'Ondes Reggio, *Discorsi del barone d'Ondes Reggio al Parlamento italiano*, vol. II, Firenze, 1868, pp. 240 ss., specie p. 242. Vedi anche S. Gianzana, *Codice civile*, II, *Discussioni*, cit., pp. 145-148. Sul personaggio cfr. da ultimo E. Pelleriti, *D'Ondes Reggio, Vito*, in *DBGI*, vol. II, pp. 647-648; già F. Malgeri, *D'Ondes Reggio, Vito*, in *DBI*, vol. XLI, 1992, pp. 85-90; cfr. di recente, ad es., C. Baldassini, *La questione romana*, in *Fare gli italiani: dalla costituzione dello Stato nazionale alla promulgazione della Costituzione repubblicana (1861-1948)*, a cura di G. Parlato e M. Zaganella, Roma, 2012, specie p. 102.

³⁶ S. Gianzana, *Codice civile*, II, *Discussioni*, cit., pp. 87, 148-149.

³⁷ Vedi l'appassionato suo intervento in *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, V, Palermo-Napoli, 1867, pp. 11-38, 222-233, 327, 331-333 e *passim*. Sul senatore cfr. E. Mura, *Mameli, Cristoforo*, in *DBGI*, vol. II, p. 1238.

il codice a condizione che non ne faccia parte «tutto ciò che riguarda il matrimonio civile»³⁸, dal valente medico Lorenzo Ghiglini³⁹, dal conte Cesare Trabucco di Castagnetto, ex magistrato cattolico convinto, già molto attivo sul «punto» ai margini del progetto Pisanelli nel 1863⁴⁰, dal deputato-senatore marchese Luigi Dragonetti, laureato in giurisprudenza ma impegnato, nel corso della sua corposa esperienza professionale in funzioni diverse dall'avvocatura, sulla linea di un più marcato confessionalismo, che trovava il suo punto di forza nell'art. 1 dello Statuto⁴¹. Più cauti gli interventi di De Gori⁴² e del giurista-magistrato e storico Federigo Sclopis, assai dotto⁴³, più disposti a comprendere le ragioni «laiche» e ad ammettere il solo rito civile per i non credenti.

La libertà di coscienza, protetta solo con la «laicizzazione», era pure l'argomento addotto dal fronte opposto che contava Carlo Cadorna, ex avvocato⁴⁴, il guardasigilli Giuseppe Vacca, ex magistrato⁴⁵, e Giovanni De Foresta, avvocato e politico di lungo corso, schierato nel 1852 contro il progetto di legge Boncompagni⁴⁶, autorevoli personaggi e politici, pronti a polemizzare con avversari del calibro di Federigo Sclopis o del vescovo di Casale Nazari di Calabiana⁴⁷: la tematica è di quelle che non coinvolgono solo i giuristi, siano essi o meno avvocati, ma la componente avvocatessa svolge il suo «metiere» con attenzione, acribia e cultura storica apprezzabile, elemento fondante della formazione professionale ricevuta.

³⁸ *Ibidem*, pp. 5-11.

³⁹ *Ibidem*, pp. 78-93.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 141-155 (con rinvio a quanto scritto nel 1863 in sede di osservazioni sul progetto Pisanelli), 222, 245 e *passim*.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 185-189, con riferimenti a Thomasius, Boehmer, Huber.

⁴² *Ibidem*, pp. 93-101.

⁴³ *Ibidem*, pp. 155-170, 198-199, 328-329, 332, 335 e *passim*. Su Sclopis cfr. G.S. Pene Vidari, *Sclopis, Federigo*, in *DBGI*, vol. II, pp. 1839-1842.

⁴⁴ *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., V, pp. 101-134, 244-245, 249-279.

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 171-185, 329-332 e *passim*.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 299-325, 355. Sul personaggio cfr. G. Ratti, *De Foresta, Giovanni*, in *DBI*, vol. XXXIII, 1987, pp. 792-794.

⁴⁷ *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., V, pp. 288-296.

Si arriva infine, respinti gli emendamenti proposti dai cattolici, dopo un r.d. 2 aprile 1865 costitutivo della Commissione generale legislativa, deputata a proporre le necessarie modifiche al progetto generale, ma non ad alterarne il sistema e i principi direttivi, in particolare in punto di matrimonio in forza dell'art. 2 dello stesso decreto⁴⁸, alla formulazione dell'art. 93 del codice Pisanelli («Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio e la residenza») e alla «coraggiosa... reintroduzione del matrimonio civile»⁴⁹.

Era stata una lunga battaglia: ad illustrarla possono ricordarsi le parole, ricche di pathos, dell'avvocato Matteo Galdi: «In questo terreno, ove le polemiche riescono per lo più troppo appassionate, tentò l'opposizione, sia alla Camera elettiva che al Senato, di cogliere i maggiori allori, ma per fortuna delle libertà civili, restò frustrata nei suoi desideri»⁵⁰.

Ma i problemi non sono certo finiti: la difficoltà di applicazione della norma, attestata dalla Magistratura, giudicante e inquirente, da circolari ministeriali, dalla stampa⁵¹, è cosa ben nota, come pure i motivi che ostano ad un accoglimento da parte della popolazione. La Chiesa, che aveva manifestato avversione verso l'istituto, con toni talora accesi, talaltra più moderati, si «piega» alle esigenze della legalità e si attiva per promuoverne l'osservanza, anche in considerazione delle conseguenze di un eventuale mancato rispetto da parte

⁴⁸ *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., III, pp. 1, 6-7, 39 ss., specie p. 44, ove il presidente Cassinis, dopo una discussione intorno a possibili modifiche delle norme sul matrimonio, rinvia all'art. 2 del decreto 2 aprile il cui «tenore» «vieta nel caso presente che si possa toccare alla materia del matrimonio civile».

⁴⁹ Le espressioni virgolettate sono di L. Garlati, *La famiglia tra passato e presente*, in S. Patti e M.G. Cubeddu, *Diritto della famiglia*, Milano, 2011, specie p. 39. Cfr. sull'iter dei lavori, in una visione insieme sintetica ma efficace, M. Galdi, *Codice civile del Regno d'Italia col confronto coi codici francese, austriaco, napoletano ecc.*, Napoli, 1865, pp. 170 ss.

⁵⁰ M. Galdi, *Codice civile*, cit., p. 170.

⁵¹ S. Ferrari, *Religione e codice civile. Dinamica istituzionale e problematica amministrativa del diritto matrimoniale postunitario*, in «Storia contemporanea», marzo 1976, pp. 123-167, specie pp. 130-131.

della popolazione cattolica italiana (in punto di filiazione legittima, successione ecc.).

Intanto, sempre dal «Monitore dei Tribunali», che vantava una «robusta» redazione fatta di avvocati, sia nel periodo immediatamente successivo all'introduzione quanto negli anni '70, si sviluppa una campagna «propagandistica», volta a promuoverne la diffusione e una corretta pratica.

Nel 1866 una sentenza del Tribunale civile e correzionale di Genova, massimata e commentata dalla genovese «Gazzetta dei Tribunali», afferma che «La persona insignita degli ordini sacri non può contrarre matrimonio». Nelle annotazioni a margine la decisione è elogiata in termini altamente lusinghieri:

La Magistratura pronunciando la sentenza sopra riferita ha mantenuta quella riputazione che in tutti i tempi si è sempre acquistata di essere indipendente dal Governo e dai partiti. La massima stabilita dal tribunale fu impugnata dagli organi governativi e da gran parte dei giornali che s'intitolano politici – eppure la Magistratura, come sempre fu quella di Francia, stette salda sui principii, che solo per essere sostenuti da pochi giureconsulti non tralasciano d'essere i veri.

Segue un elogio del guardasigilli, imparziale, «il quale in pubblico Parlamento ha solennemente dichiarato ch'egli non avrebbe giammai traslocato un giudice per aver votato piuttosto in un senso che in un altro»⁵².

Fra queste, come soprattutto il contenuto della pronuncia, censurate dal «Monitore», che, in un salace articolo, *Una questione che non è una questione*, della redazione, trae occasione dal rifiuto di un ufficiale di stato civile di celebrare un matrimonio tra persone di cui una astretta dall'ordine sacro, per porre la questione se esista o no nel nostro paese un matrimonio civile, poiché il matrimonio civile è regolato – si rileva – dagli impedimenti del codice e tra questi non c'è l'ordine sacro, circostanza, ad avviso di chi scrive la nota, di qualche valore «perché il codice

⁵² Cfr. «Gazzetta dei Tribunali» di Genova, 18, 1866, 21 aprile, pp. 233-239.

del Regno d'Italia non è né un capitolare di Carlo Magno, né uno statuto del Quattrocento, ma fu pubblicato il 25 giugno 1865, con l'intenzione, per quanto presumesi, che fosse osservato»⁵³.

Sarà questione che vedrà opposti schieramenti per molti anni. A favore della capacità si schiereranno in molti: accanto al «Monitore dei Tribunali» si troverà «Il Filangieri» che, se ospiterà pure orientamenti contrari come quella di Giovanni Lomonaco⁵⁴, sposterà più spesso la causa della capacità recensendo in senso negativo, nella sostanza, chi optava per l'impedimento (Giovanni Acquaviva) e «promuovendo» chi abbracciava la posizione condivisa, come nel caso di Domenico Viti⁵⁵.

Nel 1868, con un richiamo dalla «Legge» di Torino (i rinvii da un periodico all'altro, lo si è visto, sono frequenti), a cura dell'avv. Romagnoli, si riporta la lettera di un pretore di Porretta, che, esortando a curare «l'osservanza degli ordinamenti civili in materia, fino a tanto che il potere religioso si raccolga e si tenga entro i suoi giusti limiti», osservava:

Senza ricorrere alle statistiche, è ormai fuor di dubbio che mentre si celebrano nelle campagne moltissimi matrimoni alla chiesa, se ne fanno ben pochi davanti agli uffici dello stato civile e dai suoi ufficiali; e perché? Perché i parrochi, i sacerdoti, che tutti (più o meno) doloroso a dirsi) avversano le nostre libere istituzioni, insinuano agli ignoranti che torna inutile il rito civile, che il matrimonio come sacramento deve essere conferito dalla sola Chiesa, che ogni altra formalità civile è senza scopo.

⁵³ Vedi *Una questione che non è una questione*, in «Monitore dei Tribunali», 7, 1866, 12 maggio, pp. 441-443.

⁵⁴ G. Lomonaco, *Il codice civile italiano illustrato dalla giurisprudenza, ossia quistioni scelte di diritto civile*, II, *L'ordine sacro costituisce un impedimento al matrimonio anche sotto l'impero del Codice civile italiano*, in «Il Filangieri», 2, 1877, pp. 736-745.

⁵⁵ Rec. G. Acquaviva, *Dell'incapacità del sacerdote cattolico a contrarre matrimonio civile*, Napoli, 1870, in «Il Filangieri», 4, 1879, p. 524: si dimostrava a favore di quanto sostenuto da D. Viti, *Dell'impedimento canonico «voti et ordinis» nel diritto civile italiano*, in appendice a F. Laurent, *Principii di diritto civile*, vol. 2, trad. it. avv. G. Trono, Napoli, 1879, pp. 375-392.

La lettera è preceduta da espressioni durissime su «L'ignoranza predominante nelle masse intorno all'importanza gravissima del rito civile del matrimonio», causa della frequenza, «tanto deplorabile per se stessa, quanto gravida di tristi conseguenze pello stato civile di numerose famiglie», dei matrimoni puramente religiosi⁵⁶.

Nel 1869 compare uno scritto anonimo, *Arcadia*, un vero «gioiello di satira», scritto da Varese, dipinta nel suo suggestivo e toccante panorama (sono nata lì e concordo nella rappresentazione piena di trasporto dell'autore), dovuto alla penna, poi resa nota, di Filippo Ambrosoli, magistrato lombardo di vaglia e colto studioso di prim'ordine. Si stigmatizza, con toni dapprima elegiaci e poi man mano sferzanti, lo iato creatosi tra una legislazione (e gli uomini che l'hanno voluta), creata sul presupposto di «un patriottismo pronto ad ogni sacrificio», e «uno zelo ardente per l'utile pubblico», l'*Arcadia*, fatta di sogni utopistici, di cui al titolo del suggestivo saggio, e la pratica di tutti i giorni: un'illusione priva di addentellati con la realtà,

che il popolo come un sol uomo voleva la libertà, ed anzi da Susa a Capo Passero ne aveva il medesimo concetto, che era pronto, devoto ai medesimi sacrifici per attuarlo, ad accorrere armato per la difesa e per l'ordine... che infine a reggere e moderare ogni cosa il popolo avrebbe mandati i suoi eletti, i suoi Deputati, che stretti in amichevole concordia, animati da fratellevole amore, intrecciando carole intorno all'altare della patria, avrebbero in un batter di ciglio riparato ogni male.

L'ispirazione per alcune espressioni usate gli viene da Aristide Gabelli, condirettore del «Monitore» ed illustre autore de *L'uomo e le scienze morali*, ove si prende ad esempio dello scarto tra norma e applicazione pratica, tra i tanti, proprio il matrimonio civile. Ambrosoli, abbandonato alla sua vena pittorico-sarcastica, descrive il «vero» *solo uomo* che è il clero, disseminato tra monti e valli, in ogni paese,

⁵⁶ «Monitore dei Tribunali», 9, 1868, n. 41-42, sabato 17 ottobre, p. 1006.

in ogni provincia e fino all'estrema punta del regno, legato a Roma che comanda:

combattete ogni giorno, ogni ora, il matrimonio civile, dichiaratelo empio, sacrilego; dite concubini gli sposi, bastardi i figli, in peccato mortale il padre e la madre e chi è concorso al matrimonio. Ed essi ad una voce, nel medesimo istante, colle stesse parole, colla stessa autorità lo han proclamato dall'altare, dal pulpito, dal confessionale.

Si prosegue su questo «registro» con la esplicita affermazione, preceduta da puntini, che «di questo passo potrei scrivere parecchie pagine»: la rigida posizione, con una innegabile venatura anticlericale, si mostra in tutta la sua, pur quasi romantica, forza espressiva⁵⁷.

Si «martella» il lettore per far rilevare ad un più vasto pubblico come l'istituto si vada diffondendo vieppiù in Europa e al di là dei confini del vecchio continente. Le vicende dell'Austria sono seguite spasmodicamente: si sa che nel 1867 – si annota, e qui prendo solo alcuni esempi fra i tanti – il comitato costituito dalla Camera dei Deputati del Consiglio dell'Impero, dopo tormentata «lunga discussione», delibera che venga presentato un progetto per il ristabilimento del codice civile generale «coi desiderabili cambiamenti, quale norma dei rapporti matrimoniali dei cattolici, nonché la giurisdizione dei tribunali civili» (dopo il concordato del 1855, valido per il Lombardo-Veneto, la competenza era della giurisdizione ecclesiastica) e, più tardi, dalla *Corrispondenza generale* datata Vienna 9 settembre, si

⁵⁷ *Ibidem*, 10, 1869, n. 45, 6 novembre, pp. 1157-1159. Su questo pubblicista cfr. L. Garlati, *Ambrosoli, Filippo*, in *DBGI*, vol. I, p. 53. Di A. Gabelli cfr. *Luomo e le scienze morali*, Milano, 1869, specie p. 245 in nota: tra «le prove del decadimento del senso pratico, cagionato dal predominio dei principii e delle teorie ideali, onde le leggi riescono di frequente all'effetto opposto di quello che s'era presagito nel farle» l'A. cita il matrimonio civile, affermando poi che le leggi che danno così cattiva prova di sé a livello applicativo presuppongono «un patriottismo pronto ad ogni sacrificio, uno zelo ardente per l'utile pubblico...» che, se «esistessero basterebbero davvero a far nascere a un tratto un mondo ideale senza altri aiuti».

ha notizia di un progetto «voluminosissimo sul matrimonio che il sig. Mühfeld sottoporrà alla Commissione della Camera dei deputati incaricata degli affari religiosi»; indi, poco dopo, che «la Camera dei Deputati iniziò il 21 passato la discussione sul progetto di legge relativo al matrimonio civile», mentre, nel numero successivo, «la Camera dei Signori ha rinviato a una Commissione di quindici membri la legge matrimoniale»⁵⁸. Ancora nel 1870 si registrano varie difficoltà nella discussione della Camera dei Signori intorno al progetto di legge sul matrimonio tra persone non appartenenti a confessione religiosa riconosciuta legalmente, mentre si reputa «inevitabile» l'abolizione dell'ostacolo confessionale nei matrimoni fra cristiani e israeliti; finalmente, poco dopo, la Seconda Camera del Reichsrat vota in prima lettura «il progetto di legge del dott. Rechbacher» sul matrimonio civile obbligatorio e, a distanza di qualche mese, «la Commissione della Camera dei Deputati del Reichsrat [...] si pronuncia per la introduzione del matrimonio civile obbligatorio»⁵⁹.

Vi è poi la vicina Svizzera (nel 1870 sono sottoposte al Consiglio federale diverse questioni sorte «dopo l'introduzione del matrimonio civile in Italia», complicate ulteriormente dalla difformità di forme prescritte nei diversi Cantoni, ora a regime di matrimonio civile obbligatorio, ora a facoltativo, ora a solo rito ecclesiastico, non valido – si ritiene – per i cittadini svizzeri tenuti al rito civile se celebrano il matrimonio in Italia)⁶⁰, il Gran Ducato di Baden, la cui Camera dei Deputati «ha preso in considerazione una proposta diretta a rendere obbligatorio il matrimonio civile», con una delibera «presa all'unanimità, meno tre voti» (*sic!*)⁶¹;

⁵⁸ «Monitore dei Tribunali», 8, 1867, n. 31-32, 14 agosto, p. 736; 1867, n. 37-38, 22 settembre, p. 880; 1867, n. 45-46, 16 novembre, p. 1052.

⁵⁹ *Ibidem*, 11, 1870, n. 6, 5 febbraio, p. 143; 1870, n. 8, 19 febbraio, p. 190; 1870, n. 13, 26 marzo, p. 311.

⁶⁰ *Ibidem*, 11, 1870, n. 10, 5 marzo, p. 240.

⁶¹ *Ibidem*, 8, 1867, n. 47, 23 novembre, p. 1078. Cfr. per una sintetica indicazione delle iniziative straniere G. Piola, voce *Matrimonio (diritto civile)*, in *Digesto Italiano*, XV, parte prima, Torino, 1927, pp. 1059-1337, specie pp. 1092-1097.

l'Ungheria dove, nel 1868, secondo un progetto in corso di elaborazione, gli sposi «sarebbero in facoltà di contrarre il matrimonio religioso o il civile o tutti e due assieme», riservando alla sola giurisdizione ecclesiastica le unioni accompagnate dalla benedizione e, per contro, a quella civile le meramente civili⁶²; la Sassonia, dove nel 1870 la Camera dei Deputati di Dresda respingeva il progetto sul matrimonio civile obbligatorio⁶³; la Baviera, dove, a metà del 1871, secondo notizie pervenute al «Monitore», sta per essere proposto un progetto di legge sul matrimonio civile⁶⁴, sino alla Turchia, la cui «Porta intenderebbe promulgare una legge per rendere obbligatorio il matrimonio civile per tutti i suoi sudditi» a causa dei «parecchi casi di rapimento e di matrimoni clandestini avvenuti ultimamente [la notizia è del 1870, *N.d.R.*] fra le comunità cristiane indigene»⁶⁵.

Si seguono, in una maniera potrei aggiungere quasi «ossessiva» (gli esempi che potrei ancora portare sono invero numerosi), le diverse fasi dell'iter parlamentare nei vari paesi, dalla presentazione all'approvazione finale, comprese le vicende «negative» in alcune aree, a dimostrazione della validità di una scelta che il periodico non manca mai di sottolineare, informando anche su ciò che succede nel Minnesota riguardo a proposte volte a vietare il matrimonio ai maschi più che cinquantenni e alle donne maggiori di quarantacinque anni, o di permetterlo ai giovanetti di quattordici anni e alle giovanette di dodici «per moralizzare l'adolescenza e... ovviare gli eccessi della gioventù», o della soppressione delle restrizioni matrimoniali deliberata dal Reichstag prussiano⁶⁶.

Negli anni '70 si elaborano intanto proposte sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile: tra il 1872 e l'anno seguente vedono la luce due disegni di legge di

⁶² *Ibidem*, 9, 1868, n. 20, sabato 16 maggio, p. 478.

⁶³ *Ibidem*, 11, 1970, n. 3, 15 gennaio, p. 70.

⁶⁴ *Ibidem*, 12, 1971, n. 26, 1° luglio, p. 520.

⁶⁵ *Ibidem*, 11, 1970, n. 12, 19 marzo, p. 284.

⁶⁶ *Ibidem*, 9, 1868, n. 6, 10 febbraio, p. 143; dello stesso anno n. 17, 25 aprile, p. 406.

iniziativa popolare. Uno, più semplice, che ne fissava più linearmente la priorità temporale limitandosi a comminare una pena pecuniaria per il ministro del culto trasgressore, è dovuto al deputato Angelo Mazzoleni, avvocato assai impegnato sul fronte politico, di educazione cattolica ma poi passato su posizioni laiche intransigenti (nel 1874 dedicherà all'oggetto un ampio saggio, mentre nello stesso anno si farà promotore di un disegno di legge sul divieto di insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari)⁶⁷. L'altro è opera di Pasquale Stanislao Mancini – l'abbiamo già incontrato all'inizio di queste pagine, favorevole all'istituzione – più articolato, teso soprattutto ad affermare la «necessità legislativa» del matrimonio civile, con termini diversi per l'adempimento degli obblighi nonché sanzioni per il sacerdote e gli sposi che non avessero celebrato il rito civile entro tre mesi dal rito religioso. Entrambi erano destinati a non conseguire un concreto effetto⁶⁸.

Nel dicembre del 1873, infine, è lo stesso guardasigilli, Paolo Onorato Vigliani, in passato avvocato, magistrato e parlamentare, attento peraltro ai problemi della professione forense, presidente e relatore per il primo libro della Commissione del Senato nel giugno '64, autore in quell'occasione di una perorazione storicamente argomentata a favore del vecchio-nuovo istituto⁶⁹ – come si sa, a distanza di soli tre giorni dalla presentazione, dal «*Monitore dei Tribunali*», sempre vigile nel registrare le novità sul tema – a farsi parte

⁶⁷ G. Mazzoleni, *Della obbligatorietà del matrimonio civile prima dell'ecclesiastico. Risposta all'indirizzo dell'episcopato lombardo a S.M. il Re*, Milano, 1874. Sull'autore cfr. M. Tesoro, *Mazzoleni, Angelo*, in *DBI*, vol. LXXII, 2008, pp. 669-672.

⁶⁸ Maggiori dettagli in V. Scialoja, *Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*, in *Id.*, *Studi giuridici*, III, *Diritto privato*, parte prima, Roma, 1932, pp. 119-120: entrambi vennero presentati nella tornata parlamentare 23 novembre 1872-4 aprile 1873.

⁶⁹ Cfr. *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia*, I, pp. 188-208. Sul *cursus honorum* di Vigliani cfr. D. Poto, *Giuristi subalpini tra avvocatura e politica. Studi per una storia dell'avvocatura piemontese dell'Otto e Novecento*, Prefazione di M. Ronco, Torino, 2006, specie pp. 85-98.

diligente con un progetto che ricalca le linee del disegno di legge Mancini ma non viene poi discusso⁷⁰.

Molti intervengono, oltre all'avvocato Angelo Mazzoleni. Uno di questi è Gualtiero Sighele, padre del più noto figlio Scipione, allora sostituto procuratore del re a Milano, magistrato di vaglia: premessa la tradizionale motivazione storica a favore del diritto dello Stato di disciplinare il matrimonio civile («la secolarizzazione del matrimonio non fu dunque un abuso ed un'invasione nei diritti altrui, bensì unicamente un atto di sacrosanta giustizia e di legittima rivendicazione...»), esclude l'opportunità di una pena per gli sposi e i testimoni del matrimonio religioso, non preceduto dal civile, e la sua contrarietà al progetto Mancini; dichiara invece il suo netto favore per una pena detentiva, solo questa efficace a suo avviso, a carico del ministro di culto, perché qui (il confronto era con la Francia e il Belgio) «la lotta fra Chiesa e Stato è ardente, dura tuttora vivissima, le passioni fan velo all'intelletto e alla coscienza d'una parte del clero che in tutti i modi manifesta la sua ostilità e disobbedienza alle leggi dello Stato»⁷¹.

Non mancano di far sentire la loro voce Guido Padelletti, avvocato ma soprattutto grande storico del diritto, liberale anticlericale, sostenitore di una politica ecclesiastica di tipo giurisdizionalista, e Francesco Filomusi Guelfi, impegnato sul versante scientifico e didattico, che in più occasioni si interessa al problema da posizioni moderate⁷².

⁷⁰ V. Scialoja, *Sulla precedenza obbligatoria*, cit., p. 120.

⁷¹ G. Sighele, *Della necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di stabilire una sanzione penale al Ministro del culto che contravenisse*, Milano, 1873, specie pp. 52-58, 59-60 (ivi il testo del Progetto Mancini), accessibile all'indirizzo books.google.it/books/download/Della_necessità_di_ordinare_la_precedenza.pdf.

⁷² G. Padelletti, *Lo Stato e il matrimonio ecclesiastico*, in «Nuova Antologia», 26, 1874, pp. 5 ss. Su questo professore della Sapienza, anche avvocato, cfr. G. Ferri, *Padelletti, Guido*, in *DBI*, vol. LXXX, 2014, pp. 178-181; G. Negri, *Padelletti, Guido*, in *DBGI*, vol. II, p. 1482; F. Filomusi Guelfi, *Il matrimonio religioso e il diritto*, Roma, 1874; ma vedi anche Id., *Enciclopedia giuridica*, 1885, 3^a ed., rist. anast. Matera, con introduzione di G. Alpa, p. 268.

Gabba prende nel 1876 ancora una volta la penna per fornire il suo appoggio in un ampio ed articolato esame, sotto forma di una lettera indirizzata all'amico avv. Antonio Mosca, alla quale è premessa una prefazione sulla politica ecclesiastica italiana, criticata sotto molti aspetti, nella prospettiva di un miglioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa «per sopire e attenuare l'attuale guerra» censurata da William Gladstone, una delle *auctoritates* ispiratrici di Gabba: convinto che nella sostanza il progetto sia conforme al sentimento «della maggior parte delle persone colte in Italia», esprime tuttavia qualche perplessità sugli strumenti sanzionatori previsti, mentre combatte vigorosamente le posizioni avversarie, specie se ispirate alla tutela della libertà di coscienza (in effetti era invocata dall'uno e dall'altro «schieramento»), «una delle più solenni riprove della pericolosa elasticità di quel vocabolario». Da parte sua propone che la legge faccia

obbligo agli ufficiali dello stato civile di rammentare ai coniugi dopo la conclusione del matrimonio civile, l'obbligo imposto dalla religione ai suoi fedeli, di fare altresì la dichiarazione del consenso al sacerdote e di riceverne la benedizione, e il vantaggio che ritraggono la società e lo Stato dalla contemporanea osservanza dei doveri religiosi e dei doveri civili,

oltre a suggerire di introdurre tra le cause di separazione la rifiutata celebrazione religiosa del matrimonio a carico del coniuge recalcitrante (la proposta era già stata formulata dalla Corte d'Appello di Lucca, nel corso dei lavori preparatori del codice civile, e caldeggiata da Filomusi Guelfi)⁷³. È una prospettiva all'insegna della conciliazione da parte laica, dopo i toni accesi del Congresso cattolico fiorentino

⁷³ C.F. Gabba, *I due matrimoni*, cit., specie pp. 8-10, 18-23 della *Prefazione* con frequenti riferimenti al grande statista inglese, 2, 164 ss. Di W. Gladstone è citato il suo saggio *Italy and her Church*, in «Church Quarterly Review», 1875. Di Filomusi Guelfi, *Il matrimonio religioso e il diritto*, cit., pp. 30 ss. Vedi per un'estesa ricostruzione del contenuto del saggio, contraddistinto, come era abitudine di Gabba, da un'attenzione al profilo comparatistico diacronico e sincronico, C.F. Valsecchi, *In difesa della famiglia?*, cit., specie pp. 93-102.

dell'anno precedente contro ipotesi di conciliazione ventilate da settori dell'ambiente ecclesiastico.

Il guardasigilli Conforti, il 3 dicembre 1878, si fa promotore di un altro progetto più «fortunato» quanto a iter parlamentare: esso viene infatti discusso ed approvato con parecchi emendamenti nella Camera dei Deputati; passato in Senato, è sottoposto a nuovi emendamenti, ma gli eventi parlamentari ne impediscono una pubblica discussione.

Il problema andava, in effetti, assumendo profili assai delicati, stigmatizzati di continuo dal periodico milanese (e da altre autorevoli riviste italiane): nel 1872, come si rileva sul «*Monitore dei Tribunali*», che dà notizie delle iniziative di promozione nel Regno, come la palermitana Società per i diritti civili de' coniugi e dei figli, i matrimoni religiosi celebrati, non seguiti o preceduti da rito civile, erano andati nel bresciano (il dato, corredato da precise indicazioni numeriche, è fornito dalla «*Perseveranza*», che negli anni segue, da parte cattolica, il dibattito aperto con vivissimo interesse) sempre aumentando e sono giunti ormai a «parecchie migliaia»⁷⁴, in

⁷⁴ Cfr. «*Monitore dei Tribunali*», 13, 1872, n. 43, 19 ottobre, pp. 1070-1071; 1872, n. 46, 9 novembre, p. 1145: ivi, nel trafiletto *Non basta il matrimonio religioso*, che stigmatizza un drammatico fatto di cronaca di un tentato suicidio di una donna rimasta vedova dopo un matrimonio religioso, timorosa di essere ridotta sul lastrico dai congiunti dell'«illegale marito», il rinvio alla «*Perseveranza*», n. 47, 16 novembre, pp. 1168-1169; «*Monitore dei Tribunali*», 14, 1873, n. 4, 20 gennaio, pp. 65-71; vedi anche dello stesso anno n. 49, 6 dicembre, p. 1191, ove si riprende dalla «*Perseveranza*» il testo del Progetto Vigliani. Cfr. S. Ferrari, *Religione e codice civile*, cit., pp. 123-167; Id., *Religione civile in Europa. Laicità asimmetrica*, in «*Il Regno*», att. n. 6, 2006, p. 200: secondo l'autore né il cristianesimo né la laicità possono in questa epoca candidarsi a rivestire tale ruolo nel continente in modo esclusivo e assoluto, ma insieme concorrono al compito indispensabile di «scaldare il cuore dei cittadini» definendo e custodendo il nucleo di valori da essi condiviso, creando un vincolo di solidarietà in grado di competere con le lealtà particolari e di neutralizzarne le spinte centrifughe. Vedi anche già Id., *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, 1997, specie p. 77: l'autore si chiede quanto questa proibizione di celebrare il solo matrimonio religioso, rimasta vigente in diversi paesi europei, sia compatibile con lo standard di libertà religiosa stabilito dalla Cedu (cfr. inoltre J.T. Martín de Agar, *Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell'Unione Europea*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città

altro numero si annota che «la proporzione dei matrimoni meramente religiosi, contratti in Italia dal 1° gennaio 1866 al 31 dicembre 1872, sarà di circa centottantamila», ma i dati numerici negativi, che si potrebbero ricordare, registrati nei periodici e nei coevi *Annali di statistica*, sono in grande abbondanza. Riprendendo *Arcadia*, l'articolo degli anni '60, anonimo, ma ora attribuito al suo autore, Filippo Ambrosoli, si afferma con convinzione e determinazione l'esigenza di avversare la «coalizione dell'arcadia», che ha regalato «ben trecentosessantamila altri bastardi al felice Regno d'Italia»⁷⁵.

La stessa giurisprudenza ripetutamente deve affermare che:

la legge non riconosce altro matrimonio che quello celebrato nelle forme da essa prescritte. Quindi ogni qualvolta in essa è discorso di matrimonio, o dei suoi effetti, sia per acquistare che per perdere diritti, s'intende sempre ed esclusivamente che si tratti di matrimonio legalmente valido ed efficace.

Così si legge nella massima riportata dal «Monitore dei Tribunali» nel 1880 a margine di una sentenza della Corte di Cassazione di Torino, conforme ad altre precedenti della Cassazione di Napoli e di Firenze, che si pronunciava a favore di una vedova, che non si doveva considerare incorsa nella decadenza, comminata dal coniuge defunto dalle liberalità disposte, per il caso che non avesse conservato lo stato vedovile avendo contratto una nuova unione «colle forme meramente ecclesiastiche»⁷⁶.

del Vaticano, 2008, specie p. 127. Cfr. anche L. Garlati, *La famiglia tra passato e presente*, cit., pp. 38 ss.; N. Marchei, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio «concordatario» tra legge e giudice*, Torino, 2013, specie p. 4; A.S. Mancuso, *La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici*, Roma, 2013, specie p. 15; A. Mantineo, *I prodromi della questione cattolica in Italia. Note intorno al difficile dialogo tra lo Stato unitario e la Chiesa Cattolica in Italia*, in «Diritto e religioni», 2, 2011, p. 407. Cfr. poi «Monitore dei Tribunali», 13, 1872, n. 43, 19 ottobre, p. 1071.

⁷⁵ «Monitore dei Tribunali», 14, 1873, n. 4, 20 gennaio, p. 70.

⁷⁶ *Ibidem*, 21, 1880, n. 23-24, 19 giugno, pp. 506-508; vedi anche in senso conforme *ibidem*, 20, 1879, n. 34, 8 agosto, p. 795 (Cassazione di Napoli); *ibidem*, 13, 1872, n. 6, 10 febbraio, p. 128 (ivi vedi anche nota sulla decisione della Cassazione di Firenze).

Il 10 febbraio 1880 papa Leone XIII interviene con toni indubbiamente «magistrali» nella polemica quasi ininterrotta, rinfocolata dal progetto Conforti, risalente al 1878, volto a disciplinare la precedenza del matrimonio civile sul religioso. L'epistola enciclica *Arcanum divinae sapientiae*⁷⁷ ribadisce inequivocabilmente la posizione cattolica sul sacramento del matrimonio ripercorrendo le sue origini divine, «dal principio stabilito non per volontà degli uomini, ma per autorità e volere di Dio»: l'intento dichiarato è di promuovere e, in certo senso, rinsaldare le coscienze dei fedeli perché seguano «gli ammaestramenti e precetti intorno al matrimonio cristiano» trasmessi dal papa, che non esita a riconoscere la libertà di ciascun potere, laico ed ecclesiastico, nella propria sfera:

Nessuno poi mette in dubbio che il fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, volesse che la potestà sacra fosse distinta da quella civile, e che l'una e l'altra avessero, nell'ordine proprio, libero e sciolto l'esercizio del proprio potere, tuttavia alla condizione, che conviene all'una e all'altra e che è vantaggiosa per tutti gli uomini, che intercorressero tra loro unione e concordia, e che nelle cose le quali sono, quantunque per diversa ragione, di comune diritto e competenza, quella cui furono raccomandate le cose umane dipendesse in modo opportuno e conveniente dall'altra, alla quale furono affidate le cose celesti. In siffatto accordo poi, quasi un'armonia, è riposto non solo il benessere dell'una e dell'altra potestà, ma anche il più opportuno e più efficace mezzo di giovare al genere umano in ciò che appartiene al modo di vivere ed alla speranza della salute eterna.

È un avvocato civilista e amministrativista, oltre che docente e pubblicista fecondissimo dal forte impegno scientifico, uomo politico (senatore, ministro della Giustizia e degli Esteri, presidente di Commissioni legislative per citare solo alcuni dei suoi prestigiosi incarichi) Vittorio Scialoja, che, all'inizio degli anni '90, affronta con rinnovato vigore la «precedenza» obbligatoria del matrimonio civile secondo una linea, espressa nei dettagli, che sarà subito dopo condi-

⁷⁷ Si può consultare l'enciclica *Arcanum divinae sapientiae* nella traduzione italiana all'indirizzo www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_10021880_arcanum_it.html.

visa dal progetto di legge del 1892. Constatato il persistere della tendenza, non scomparsa a distanza di cinque lustri, a celebrare il matrimonio religioso senza matrimonio civile, non osteggiata, se non in misura molto circoscritta, dall'opinione pubblica, appare ora opportuno, quale deterrente, intervenire e «con le penali sanzioni impedire che possa aver luogo il matrimonio religioso disgiunto dal civile». Le sanzioni previste non sono solo per gli sposi, colpiti con una multa, determinata discrezionalmente dal giudice, ma per il celebrante, esposto all'interdizione temporanea o perpetua dal beneficio ecclesiastico e, se persiste reiteratamente nella sua condotta, pure ad una pena restrittiva della libertà personale: nel quadro, ispirato a severità repressiva, non si escludono pene mitigate in presenza di una minore gravità del reato e del «pericolo sociale»⁷⁸. Militano a favore di simili misure ragioni *lato sensu* politiche, indicate limpidamente nella necessità dello Stato di fissare limiti alla sfera d'azione della Chiesa, a pena di conflitti che «non si evitano, ma piuttosto si aumentano, quando lo Stato, per malintesi riguardi o per debolezza, permetta alla Chiesa di valicarli». Lo sguardo si allarga a quanto succede al di là dei nostri confini dove, senza ostacoli, la precedenza del rito civile è stata recepita dalle Chiese presenti sul territorio. La comparazione giuridica, in prospettiva diacronica e sincronica, è largamente impiegata («Facendo tesoro degli ammaestramenti onde è ricca la comparazione delle leggi straniere e la storia delle proposte passate») traendo esempi non solo dal continente europeo ma spingendosi all'America del Sud, «dove il partito cattolico ha esercitato ed esercita tuttora una influenza politica e sociale sconosciuta nel nostro continente» e, ciò nonostante,

da un decennio a questa parte, quasi tutti gli Stati americani di provenienza latina hanno modificata la legislazione sul matrimonio. Alcuni di essi hanno posto accanto al matrimonio religioso quello civile, altri hanno secolarizzato tale istituzione, e tolto ogni efficacia giuridica alle unioni che la Chiesa avesse benedette. Tra questi il posto d'onore spetta alla Repubblica argentina,

⁷⁸ V. Scialoja, *Sulla precedenza obbligatoria*, cit., pp. 105-132, specie pp. 111-124.

che nel 1888 aveva appena introdotto una legge sulla competenza esclusiva dello Stato a regolare il matrimonio civile, stabilendo la precedenza obbligatoria del rito civile sul religioso⁷⁹.

Il ministro Bonacci presenta dunque alla Camera dei Deputati, il 17 dicembre 1892, il disegno di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, accompagnato dalle sanzioni per il celebrante, per gli sposi, per i testimoni, in caso di trasgressione, e da deroghe nel caso di imminente pericolo di vita⁸⁰.

Pure questo nuovo disegno di legge suscita interesse e commenti, con il consueto sostanzioso apporto delle riviste giuridiche «dominate» dal ceto forense: un attestato significativo viene da Ercole Vidari, avvocato in gioventù, professore di diritto commerciale nell'Ateneo ticinese, autorevole consulente delle società lombarde, che chiosa in senso favorevole *Il progetto di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*, pubblicato nel gennaio 1893 sulle colonne del «Monitore dei Tribunali» e su un altro periodico significativo di quegli anni, «La legge»⁸¹. Il progetto è visto come necessario, ma «di quelli che più inaspiranno le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica» («Questa, indubbiamente, griderà, anzi grida già alla persecuzione; e il dissidio fra i due poteri si farà sempre più profondo, mentre pur ci sarebbe tanto bisogno, nell'interesse comune,

⁷⁹ *Ibidem*, specie pp. 116, 124.

⁸⁰ Vedi *Atti parlamentari, Camera dei Deputati*, XVIII legislatura, I sessione, *Documenti*, n. 108.

⁸¹ E. Vidari, *Il progetto di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*, in «Monitore dei Tribunali», 34, 1893, n. 4, 28 gennaio, pp. 61-64, anche in «La legge», 33, 1893, I, pp. 322-324 (nel 1892, su quest'ultima rivista, usciva un suo noto saggio *Contro un codice unico delle obbligazioni*, contro la proposta vivantina). Sull'autore cfr. ora M. Libertini, *Vidari, Ercole*, in *DBGI*, vol. II, pp. 2044-2046; già A. Padoa-Schioppa, *La genesi del codice di commercio del 1882, in 1882-1982. Cento anni del codice di commercio*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Taormina, 4-6 novembre 1982), Milano, 1984, ora in *Id.*, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992, pp. 157-203, specie pp. 163 ss. (166, nota 36, con notizie biografiche, presenti pure in A. Malatesta, *Ministri, Deputati, Senatori dal 1848 al 1922*, III, *Enciclopedia biografica e bibliografica*, 43, Milano, 1941, p. 230.

di appianarlo»). E si spinge, del conflitto, ad analizzare le ragioni e a individuare le colpe, dello Stato, non capace di apprezzare «convenientemente quanta potenza morale sia nella Chiesa cattolica», della Chiesa, rea, dopo l'allocuzione del 29 aprile 1848, di aver voltato le spalle all'Italia protesa verso la propria indipendenza e la libertà, «del popolo nostro, più scettico che religioso e indifferente quasi agli alti problemi che guardano all'oltretomba ed ai rapporti della Chiesa con lo Stato», auspicando che, invece, l'uno e l'altra svolgano la loro missione «parallelamente e senza urtarsi», in sintonia con la formula cavouriana della *libera Chiesa in libero Stato* («formula di continua perfettibilità», per quanto derisa da politicanti che hanno la vista lunga una spanna).

Si affretta a «giustificare» il suo scrivere, mosso né da poco riverenza alla religione, «per la quale anzi ne abbiamo moltissima», né da «simpatia alcuna per quella setta che si intitola della Massoneria, ed alla influenza della quale si attribuisce la presentazione del progetto in discorso»: non si trattava di semplici voci perché il papa, in alcune encicliche, in particolare nella *Dall'alto dell'apostolico seggio* del 15 ottobre 1890, e nella *Custodi di quella fede*, dell'8 dicembre 1892, proprio alcuni giorni prima della presentazione del progetto Bonacci, aveva senza mezzi termini («non è un mistero, ma fatto pubblicamente noto») «accusato» i massoni di usare il matrimonio civile nella loro battaglia contro il cattolicesimo. A un'origine siffatta, ricordando gli interventi papali, non viziati, a giudizio dell'autore, da eccesso e parzialità, si riferirà nel marzo del 1893 Giuseppe Tummolini⁸².

Ciò premesso, il commercialista, se non reputa il progetto capace di «ripulire la società dal bastardume che lo disonora» («Sono i costumi corrotti che la popolano di unioni illegittime e di bastardi... La legge fa il proprio dovere

⁸² G. Tummolini, *La precedenza obbligatoria del matrimonio civile in Italia*, Roma, 1893, pp. 16-17. Si possono consultare le encicliche *Dall'alto dell'apostolico seggio* e *Custodi di quella fede* all'indirizzo www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18901015_apostolico-seggio_en.html e www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_08121892_custodi-di-quella-fede_en.html.

quando fa quello che può. L'opera moralizzatrice non può essere che indiretta e lenta molto. La legge non ha modo per risanare di un tratto una società più avida di ricchezze che di onestà»), ne dà comunque un giudizio moderatamente positivo ritenendo le norme proposte necessarie e opportune «per impedire che la società più oltre si popoli di mogli illegittime e di bastardi», e formulando solo modeste critiche sul contenuto «discutibile» delle singole disposizioni. La conclusione è di taglio politico e vuole servire a rassicurare «cattolici e liberali» «che esso non offende nessuna libertà di coscienza, nessuna libertà civile, e che anzi, mercé sua, la pubblica morale ne sarà molto avvantaggiata». Proprio i liberali facevano sentire in quei giorni la loro voce attraverso i loro periodici, tra i quali si segnala «L'Opinione liberale», subito pronta, l'8 gennaio 1893, a censurare il progetto Bonacci per la supposta lesione della libertà di coscienza.

Un altro articolo, dello stesso gennaio, compare su «Il Filangieri» con firma «M», interessato alla precedenza del matrimonio civile, nella proposta ministeriale del 1892, e parimenti al progetto Villa sul divorzio⁸³.

Un altro esce dalla penna di Corrado Turchetti, docente dell'Istituto tecnico di Sondrio, autore di un libello a favore del divorzio appena pubblicato, che, su «La scienza del diritto privato», svolge un'analisi dai toni forti, appoggiandosi ai dati statistici e soffermandosi sui problemi, tanto sul versante personale che patrimoniale, causati (o di possibile insorgenza) dai matrimoni celebrati con rito solo religioso, dai *faux ménages* (abbandono da parte del marito, «vedove di fatto», assenza di pretese successorie e di pensione, mancata dispensa del figlio primogenito o unico dal servizio militare attivo ecc.), senza lesinare predizioni catastrofiche in caso di mancata approvazione della legge («L'Italia diventerà un semenzaio di figli bastardi e il paese di universale concubinaggio»)⁸⁴.

⁸³ M., *La famiglia e lo Stato. A proposito di alcuni recenti disegni di legge*, in «Il Filangieri», 1893, pp. 22-35.

⁸⁴ C. Turchetti, *La precedenza del matrimonio civile*, in «La scienza del diritto privato», 7, 1893, pp. 3-20. Sulla rivista e sui collaboratori di

Nel marzo è la volta di Giuseppe Tummolini, radicalmente contrario al progetto perché non in grado di rimediare ai danni, riconosciuti, scaturenti dall'eccessivo numero di matrimoni religiosi non seguiti dal rito civile; segue un esame delle ragioni – a suo avviso determinanti – all'origine del problema da risolvere: da una parte la «diversità degli impedimenti (su tale aspetto numerosi erano stati i rilievi da parte della pubblicistica accumulatasi)», dall'altra le motivazioni di carattere economico, vale a dire le spese e la perdita di benefici.

Non certo – sottolinea – si poteva addurre allo scarso impiego del rito civile l'avversione del clero, di cui egli svolge un'accurata difesa fornendo insieme una testimonianza «moderata» del precedente gennaio nella lettera scritta da Alfonso Capececiaturo, arcivescovo di Capua, cardinale, ai parlamentari italiani, contraria al progetto anche perché, «per regola generale» – lo rimarcava – ai parroci era vietato di celebrare il matrimonio religioso separato dal civile tranne che in casi eccezionali. Anch'egli, come altri qui sommariamente ricordati, lamenta la violazione della libertà a largo spettro insita nel tentativo governativo, i pericoli di un acuirsi del conflitto tra Chiesa e Stato, non riuscendo a vedere concreti vantaggi per la patria dalla soluzione politica escogitata: l'auspicio è infine che un governo capace riesca a rinvenire altri strumenti funzionali allo scopo, senza insieme incrinare la libertà individuale e i principi di libertà che ispirano il regime costituzionale⁸⁵.

Ancora nel '99 un nuovo progetto farà la sua apparizione e il «Monitore», puntualmente, ne darà una scarna notizia, non dedicando ormai al tema nemmeno una nota

spicco e meno noti, come Corrado Turchetti, vedi P. Grossi, *«La scienza del diritto privato»*. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896, Milano, 1988, specie p. 139.

⁸⁵ G. Tummolini, *La precedenza obbligatoria del matrimonio civile in Italia*, cit., specie pp. 7-10. Vedi anche A. Capececiaturo, *Lettera aperta ai Deputati e Senatori del Regno per il nuovo disegno di legge intorno al matrimonio*, Capua, 1893: si può leggere in G. Tummolini, *La precedenza obbligatoria*, cit., pp. 13-16, e in «Rassegna Nazionale», 16 febbraio 1893, pp. 748 ss.

di commento, mentre uno spazio considerevole è riservato alla giurisprudenza in materia matrimoniale, massimata con spirito vigile⁸⁶.

Il dibattito, al quale gli avvocati, «impegnati» in varia veste professionale nel corso della loro non di rado brillante carriera, avevano dato un sostanzioso apporto, sembra man mano spegnersi: nel Novecento si aprirà la via per gli strumenti che Tummolini aveva auspicato, pure se, nel corso del secolo, un processo di laicizzazione della società sempre più avanzato favorirà il diffondersi del matrimonio civile, con il suo «corollario» apprezzato da molti⁸⁷.

⁸⁶ «Monitore dei Tribunali», 1899, n. 6, 14 febbraio, p. 114 (sulla copertina); n. 9, 4 marzo, pp. 177-180 (con 92 massime elencate); n. 36, 9 settembre, pp. 718-719 (con altre 16 massime): vedi *Indice delle materie*, pp. 1037-1039.

⁸⁷ Cfr. tra i tanti S. Cherti, *Il matrimonio*, in S. Patti e M.G. Cubeddu, *Diritto della famiglia*, Milano, 2011, specie pp. 81 ss. e 86 ss.: mi riferisco alla «convivenza» nel nostro ordinamento del matrimonio civile e del matrimonio concordatario (religioso trascritto, secondo il regime dell'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, frutto dell'Accordo di Villa Madama di revisione dei Patti Lateranensi), accanto al matrimonio dei culti ammessi, anch'esso disciplinato da intese specifiche sottoscritte dallo Stato italiano e dalle diverse confessioni acattoliche. Per gli sviluppi della tematica nel Novecento cfr. i cenni in G. Valsecchi, *In difesa della famiglia?*, cit., pp. 131 e 561 (ivi la bibliografia novecentesca). Il «corollario» è, ovviamente, il divorzio.

